



CONI

**Relazione annuale sulla
giurisprudenza del
Collegio di Garanzia
dello Sport**

Anno 2024

**A cura di Eleonora Jacovitti, Dario Martire
e Alessandro V. De Silva Vitolo**

Con il coordinamento di Alvio La Face



SOMMARIO

1.	Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2024.....	4
2.	Dati quantitativi e di analisi	8
3.	Decisioni	
i.	Assemblee elettive, doppio ruolo della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio	12
ii.	Disciplina delle deleghe di voto in sede di Assemblea elettiva	12
iii.	Interesse ad agire.....	12
iv.	Dies a quo per l'iscrizione della notizia di illecito	13
v.	Legittimità degli atti posti in essere dalla Procura prima dell'apertura delle indagini	14
vi.	Principio di competenza economica e violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC.....	14
vii.	Doveri di diligenza e di vigilanza degli amministratori delle società	15
viii.	Rilevanza disciplinare del ritardato pagamento di somme derivanti da arbitrati ex 94-ter NOIF ed effetto estintivo del pagamento degli emolumenti mediante assegno bancario.....	16
ix.	Aperura di un procedimento disciplinare in ambito nazionale a seguito di squalifica irrogata in sede internazionale e autonomia di valutazione degli organi di giustizia federale rispetto alle pronunce di giurie internazionali.....	16
x.	Disciplina del contributo di solidarietà FIFA da applicare ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale	16
xi.	Requisiti di eleggibilità dei componenti del Consiglio Federale FIGC in quota Lega Pro.....	17
xii.	Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità parametrata alla c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti.....	19
xiii.	Termini per il compimento delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport in caso di avocazione	25
xiv.	Dies a quo per la tempestiva proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Federale di Appello	25
xv.	Illecito sportivo commesso mediante omissione.....	26
xvi.	Rilevanza disciplinare degli adempimenti economici relativi alla compravendita di equidi destinati all'attività sportiva federale	26
xvii.	Principio di acquisizione processuale e utilizzo della prova video per identificare le singole responsabilità	27
xviii.	Inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia in caso di impugnazione del solo dispositivo	27
xix.	Provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, disciplina della loro impugnabilità e limiti alle estensioni analogiche.....	28
xx.	Misure cautelari nell'ordinamento sportivo e limiti di impugnabilità dinanzi al Collegio di Garanzia.....	29
xxi.	Preclusioni processuali ed eccezione di tardività del gravame	30
xxii.	Rilevanza disciplinare di atti di bullismo	30
xxiii.	Giudizio di revisione: divieto di riesame di fatti e prove già deducibili	31
xxiv.	Decorrenza del termine per proporre appello nell'ordinamento della FIP e computo dei giorni festivi	31
xxv.	Ancora sulla fattispecie di forza maggiore.....	31
xxvi.	Sulla differenza tra la prova testimoniale e il supplemento di indagine da parte della Procura.....	32
xxvii.	Valore probatorio dell'allegato al referto arbitrale.....	33
xxviii.	Adempimenti fiscali e previdenziali delle società calcistiche di serie C.....	34
xxix.	Il divieto dei nova.....	36
xxx.	Sull'art. 21, comma 4, CGS FIGC	36
xxxi.	Utilizzabilità delle denunce anonime	37
xxxii.	Valore probatorio della quietanza di pagamento	37
xxxiii.	Rapporto tra l'art. 30 CGS FIGC e l'art. 4 CGS FIGC.....	37
xxxiv.	Regola del "più probabile che non" e standard probatorio nell'accertamento di violazioni disciplinari	38
xxxv.	Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva	39
xxxvi.	Principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni.....	40
xxxvii.	Legittimazione ad agire.....	40
xxxviii.	Deroga al filtro all'accesso al Collegio di Garanzia in caso di questioni di natura generale e di rilevante gravità	41
xxxix.	Notifiche via e-mail nell'ordinamento FISE.....	41
xl.	Sulla penale prevista nei contratti di lavoro sportivo calcistico e onere della prova sull'eccessiva onerosità.....	42
xli.	Impugnazione delle Tabelle Voti e delle candidature (compresi i provvedimenti di esclusione) in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, necessaria anche l'impugnazione dell'atto di proclamazione.....	42
xlii.	Vizio ovvero omissione parziale della firma autografa del Presidente o dell'estensore o dei membri del Collegio delle decisioni degli organi di giustizia	43
xliii.	Contributo di solidarietà e ripartizione dell'onere economico nei trasferimenti calcistici	43
xliv.	Sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo.....	44
xlv.	Requisito della specialità della procura alle liti	44

xlvi.	<i>Responsabilità disciplinare di dirigenti e allenatori per mancata tutela di minori in presenza di soggetti inquisiti</i>	45
xlvii.	<i>Corresponsione indebita di compensi a consiglieri territoriali FIPAV e violazione dei principi di lealtà</i>	45
xlviii.	<i>Illecito disciplinare FIPAV per l'attribuzione di compensi a cariche istituzionali senza adeguata motivazione</i>	45
xliv.	<i>Divulgazione di contenuti denigratori verso gli organi federali e violazione degli obblighi di lealtà</i>	45
i.	<i>Termini per la definizione del procedimento disciplinare nell'ordinamento della FIR</i>	46
ii.	<i>Inserimento dei calciatori in lista gara e sconfitta a tavolino ex art. 10, c. 6, CGS FIGC</i>	46
iii.	<i>Potere sanzionatorio dell'Amministratore delegato della LNPA per violazione del Regolamento Produzioni Audiovisive ed obblighi connessi</i>	48
iiii.	<i>Sanzioni tecniche e disciplinari a carico delle società sportive ai sensi dell'art. 8 CGS FIGC</i>	48

1. Relazione del Presidente Gabriella Palmieri sull'attività del 2024

La recente scomparsa del Prof. Mario Sanino addolora l'intera comunità scientifica ed il mondo del diritto sportivo; vorrei, dunque, farmi portatrice del comune sentimento di profonda gratitudine che le Istituzioni, non solo sportive, avranno per sempre nei confronti di Mario, professionista entusiasta e dall'infaticabile impegno, Maestro della materia di cui qui si discorre, e Uomo dotato di non comuni doti di signorilità, di affabilità, di integrità, di lealtà e di correttezza. Il Collegio di Garanzia dello Sport, in questo senso, deve molto al Suo lavoro ed ai Suoi insegnamenti, di cui tutti noi sentiremo una profonda mancanza.

È il momento di procedere con la presente Relazione annuale sull'attività e la giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, onde analizzare le tendenze emerse alla luce delle sue decisioni e delle istanze di giustizia sportiva, nonché offrire in questa sede alcuni dati complessivi concernenti l'attività svolta, allo scopo di rilevare gli indirizzi e gli orientamenti che appaiono maggiormente significativi.

Mi preme sottolineare, in primo luogo, l'importante e minuziosa attività svolta dalla Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di Controllo e di Tutela dell'Etica Sportiva di cui all'art. 13 *ter* dello Statuto del CONI, autorevolmente presieduta dal Presidente Alessandro Pajno, che, nel corso del 2024, ha permesso al Collegio di Garanzia di ampliare la propria dotazione organica, sì da garantire maggiormente la rapida definizione dei giudizi ad esso devoluti.

Inoltre, occorre rilevare come il Collegio di Garanzia dello Sport non possa assolvere efficientemente al proprio compito senza l'apporto dell'intera organizzazione dei suoi uffici e servizi, nelle sue diverse componenti, la cui efficace e discreta cooperazione, scevra da singoli protagonismi, appare come un'ulteriore Garanzia, se non perfino come una condizione, della stabilità dell'Organo e, perciò, in qualche modo, della sua stessa capacità di riconoscersi.

Desidero-ringraziare, ancora una volta, i Presidenti, i Vicepresidenti Vicari e i Vicepresidenti delle Sezioni e tutti i Componenti del Collegio per il loro costante impegno e per aver contribuito alla formazione di una giurisprudenza sempre coerente e di altissimo livello, garantendo il corretto funzionamento dell'Organo; la Segreteria del Collegio per il lavoro di organizzazione e supporto e, in particolare, il Dott. Alvio La Face per la sua collaborazione preziosa ed efficace, e il Dott. Dario Bonanno per il contributo attivo e costante, i suoi Referendari (anche per la cura e l'attenzione che dedicano all'elaborazione della presente Relazione).

Desidero ringraziare *last but not least* il Presidente del CONI e il Segretario Generale per la dedizione, la disponibilità e la professionalità con cui da sempre si adoperano per approntare tempestivamente tutti gli adattamenti necessari ad assicurare la continuità e, soprattutto, l'efficacia della Giustizia Sportiva.

Non è peraltro possibile trascurare il ruolo degli Avvocati del libero foro che, in giudizio, rappresentano gli interessi delle Federazioni, dei tesserati e degli affiliati, e che svolgono una funzione indispensabile per l'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, essendo chiamati, oltre che a illustrare le ragioni tecniche relative ai vizi di legittimità delle decisioni endofederali, anche ad incarnare professionalmente le ragioni, *lato sensu*, civili ed etiche della confutazione e del dissenso.

Il Collegio di Garanzia è in costante miglioramento delle proprie strategie di intervento, grazie a un notevole impegno organizzativo, basato su una attenta analisi delle istanze presentate.

I suoi componenti, supportati da esperti di alto livello, sono in grado di individuare con efficienza e rapidità le questioni giuridiche chiave, le analogie con gli altri casi, la presenza di precedenti giudiziari e la connessione con le dinamiche sociali e sportive. Ciò permette di selezionare la procedura più adatta, di organizzare le udienze efficientemente e di emettere decisioni che possano costituire parametri di riferimento per i giudici federali.

Il Collegio è, dunque, costantemente impegnato nella ricerca di un ragionevole punto di equilibrio delle istanze sportive che ad esso vengono presentate, cogliendo le sensibilità e le evoluzioni dell'ordinamento sportivo, innovando la sua organizzazione e cercando rimedi al suo interno e nel dialogo con gli altri protagonisti della Giustizia Sportiva.

Come noto, la funzione fondamentale del Collegio di Garanzia è di verificare la conformità delle decisioni impugnate alla legge, ed in tal senso, anche nel corso del 2024, sia attraverso le pronunce delle Sezioni Unite, con la loro funzione nomofilattica, sia con quelle delle singole Sezioni, sono stati affrontati e discussi numerosi e rilevanti casi di diritto sportivo, fissando importanti principi applicabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale.

È, pertanto, in questo contesto che l'analisi critica dei casi specifici, nonché della loro influenza, può fornire una opportunità per comprendere la dinamica complessiva della giustizia sportiva nell'anno precedente. Ciò può anche offrire indicazioni preziose sull'evoluzione delle istanze presentate nei vari ordinamenti federali, sia a livello professionistico sia dilettantistico.

La crescente complessità dei contenziosi richiede di differenziare le istanze che mirano esclusivamente a ottenere una risoluzione del processo conforme alla legge, da quelle in cui il Collegio di Garanzia svolge un ruolo fondamentale nell'enucleazione di principi giuridici e nell'interpretazione della normativa sportiva, contribuendo così a plasmare il diritto vivente, non solo per il presente, ma anche per il futuro.

Osservare l'attività del Collegio significa anzitutto fornire e commentare alcuni dati statistici, rimandando, quanto al dettaglio dei numeri, delle percentuali e dei grafici, all'apposita sezione ad essi dedicata. In questa sede, vale precisare solamente alcune tendenze, sottolineando sin da subito che il numero dei ricorsi depositati nel 2024 (n. 74) è in diminuzione rispetto all'anno passato, ma in linea con la tendenza riscontrata negli anni dal 2017 al 2023.

A fronte di tali ricorsi, sono state emanate n. 64 decisioni complete di motivazioni, n. 2 ordinanze istruttorie e n. 2 ordinanze su istanza cautelare.

Il *trend* concernente le richieste di parere ed il numero dei relativi pareri resi dalla Sezione Consultiva è, invece, in deciso calo; nel corso del 2024, il Collegio di Garanzia ha, infatti, ricevuto n. 2 richieste di parere, presentate in n. 1 (dal CONI) ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI e in n. 1 (dalla FIG) ai sensi dell'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva. A fronte di tali richieste, il numero di pareri resi è pari a n. 1.

La mole riferibile alla produzione giurisprudenziale del 2024 in sede, invece, di contenzioso disciplinare, tecnico - sportivo, amministrativo ed economico, impone in questa sede una particolare nota su taluni principi



espressi dal Collegio, sia con riferimento al diritto “processuale”, sia per quanto concerne il diritto sostanziale dello Sport.

Il caso più importante dell'anno giudiziario è stato, probabilmente, quello relativo alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità parametrata alla c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti.

Il Collegio ha avuto modo di affermare che l'art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 *bis*, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti e agli organismi sottoposti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti”.

Le Sezioni Unite hanno affrontato la delicata questione relativa alla possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare un tesserato in ragione di comportamenti gravemente censurabili sul piano sociale, ma commessi al di fuori dell'ambito sportivo in senso stretto. I giudici federali di merito avevano dichiarato di non avere giurisdizione in materia, ritenendo i fatti fuori giurisdizione.

Il nucleo centrale della questione riguardava allora i rapporti tra ordinamento sportivo e statale, nonché la annessa possibilità di riconoscere nel contesto sportivo la fattispecie disciplinare oggetto dell'accusa mossa contro il tesserato.

Le Sezioni Unite hanno dunque effettuato una analisi approfondita dei principi di lealtà, correttezza e probità, che devono guidare l'agire dei soggetti nell'ordinamento sportivo. Principi, come è noto, fondamentali al fine di garantire un comportamento etico e responsabile all'interno del contesto sportivo.

Si è, dunque, affermato che, nell'ordinamento sportivo, oltre agli illeciti disciplinari specificamente previsti, esistono anche fattispecie disciplinari di carattere generale, come la violazione dei principi ora richiamati, che rappresentano canoni valutativi assoluti e indispensabili per valutare il comportamento dei tesserati.

Ad ogni modo, ogni decisione e parere emesso in quest'ultimo anno meriterebbe speciale menzione.

Dopo la sezione dedicata ai dati quantitativi e di analisi, ci si soffermerà, dunque, nel coacervo delle tematiche e delle questioni di diritto deliberate dal Collegio di Garanzia nel 2024, sulle decisioni e sui pareri che hanno maggiormente contribuito a corroborare la funzione nomofilattica assolta dal Collegio medesimo, quale organo di unificazione e di coordinamento dell'interpretazione ed applicazione delle norme sportive, e come tale preordinato a garantire l'omogenea evoluzione della giurisprudenza sportiva.

La dimensione e la qualità del lavoro del Collegio di Garanzia dello Sport sono negli ultimi anni profondamente mutate, tutto è divenuto più complesso, anche per il mutare del contesto sociale, ma è grazie alla decennale



storia alle spalle dell'Organo medesimo che si possono affrontare le difficoltà di un percorso difficile e gravoso e con l'impegno di sempre.

Gabriella Palmieri

2. Dati quantitativi e di analisi

Per effetto delle competenze attribuite al Collegio di Garanzia dello Sport dagli artt. 12 *bis* e 12 *ter* dello Statuto del CONI e dai Regolamenti attuativi allo Statuto, nel corso del 2024, si sono celebrate n. 81 udienze in sede giustiziale, n. 2 camere di consiglio in sede consultiva e n. 17 udienze in sede arbitrale, per un totale di n. 100 riunioni complessive del Collegio di Garanzia dello Sport.

2.1 In sede giustiziale

Nel corso del 2024, sono stati presentati al Collegio di Garanzia dello Sport n. 74 ricorsi, relativi:

- alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), n. 47;
- alla Federazione Italiana Rugby (FIR), n. 2;
- alla Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), n. 4;
- alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), n. 2;
- alla Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), n. 1;
- all'Automobile Club d'Italia (ACI), n. 1;
- alla Federazione Italiana Golf (FIG) n. 1;
- alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) n. 1;
- alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) n. 1;
- alla Federazione Italiana Hockey (FIH) n. 1;
- alla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) n. 1;
- alla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB) n. 1;
- alla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) n. 3;
- alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) n. 1;
- alla Federazione Italiana Triathlon (FITRI) n. 1;
- alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) n. 2;
- alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) n. 3;
- alla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) n. 1.

**Numero dei ricorsi annuali
(2014 - 2024)**




Di tali 74 ricorsi (recanti n. RG procedimenti 2024):

- n. 1 ricorsi sono stati decisi dalle Sezioni Unite;
- n. 21 ricorsi sono stati decisi dalla I Sezione (controversie tecnico – sportive);
- n. 6 ricorsi sono stati decisi dalla II Sezione (controversie disciplinari FIGC);
- n. 7 ricorsi sono stati decisi dalla III Sezione; n. 1 è stato deciso solo con riferimento alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare (controversie amministrative);
- n. 17 ricorsi sono stati decisi dalla IV Sezione (controversie patrimoniali e disciplinari non FIGC), di cui n. 2 anche con ordinanza istruttoria;
- n. 0 ricorsi sono stati decisi dalla Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai campionati professionistici di calcio e pallacanestro.

[il dato si riferisce ai soli dispositivi emessi; n. 20 ricorsi saranno decisi nel 2025].

Numero dei ricorsi annuali decisi dalle singole Sezioni (2014 - 2024)



Nel corso del 2024, sono stati emessi n. 64 provvedimenti, di cui n. 60 decisioni, n. 2 ordinanze istruttorie e n. 2 ordinanze su istanza cautelare, con i seguenti esiti:

- n. 19 declaratorie di inammissibilità del ricorso;
- n. 24 pronunce di rigetto del ricorso;
- n. 5 accoglimenti del ricorso con rinvio;
- n. 7 accoglimenti del ricorso senza rinvio;
- n. 1 declaratorie di improcedibilità del ricorso;
- n. 4 declaratorie di estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
- n. 0 remissioni alle Sezioni Unite;

Numero di decisioni annuali pubblicate (2014 - 2024)



[Il numero di 60 decisioni pubblicate nel 2024 - in cui sono ricomprese anche quelle afferenti a n. 1 ricorsi presentati nel 2021, n. 3 presentati nel 2022, nonché n. 17 presentati nel 2023 - si riferisce ad ogni singolo dispositivo emesso completo di motivazioni, nel quale spesso sono stati riuniti più di un ricorso].

Si precisa, altresì, che, nel corso del 2024, il Collegio di Garanzia si è riunito in camera di consiglio per decidere n. 1 ricorsi recanti n. R.G. 2021 ancora pendenti (n. 1 dalla Terza Sezione), n. 2 ricorsi recanti n. R.G. 2022 ancora pendenti (n. 2 dalla Terza Sezione), nonché n. 20 ricorsi recanti n. R.G. 2023 ancora pendenti (n. 2 dalle Sezioni Unite, n. 2 dalla Prima Sezione, n. 7 dalla Seconda Sezione, n. 1 dalla Terza Sezione, nonché n. 8 dalla Quarta Sezione), a fronte dei quali sono state pubblicate, nel 2024, n. 19 decisioni complete di motivazioni.


Nel corso del 2025 saranno, altresì, esaminati e definiti n. 1 ricorsi presentati nel corso del 2023, nonché n. 18 ricorsi presentati nel 2024.

2.2 In sede consultiva

Nel corso del 2024, il Collegio di Garanzia ha, altresì, ricevuto n. 2 richieste di parere, presentate in n. 1 (dal CONI), ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI e in n. 1 (dalla FIG), ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del CONI e dell'art. 56, c. 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

A fronte di tali richieste, il numero di pareri resi è pari a n. 1.

Il parere della Sezione Consultiva è stato reso, a fronte della richiesta formulata, nel 2024, dal CONI, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n), dello Statuto del CONI, per decidere il ricorso presentato alla Giunta Nazionale del CONI dalla ASD University Basket Melfi (già University Basket Potenza).



2.3 In sede arbitrale

Infine, nel corso del 2024, a fronte della previsione di cui all'art. 22 del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, il Collegio di Garanzia è stato chiamato ad amministrare n. 27 arbitrati presentati ai sensi del comma 2 del predetto articolo (*“salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”*), mentre nessun ricorso è pervenuto ai sensi del relativo comma 1 (*“il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi dell'art. 54, c. 3, del Codice di Giustizia sportiva è competente a giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dalla Commissione CONI agenti sportivi”*).

A fronte di tali istanze di arbitrato, sono stati emanati n. 5 lodi, n. 15 istanze sono state rinunciate, n. 1 procedimenti si è concluso mediante conciliazione dinanzi al Collegio, n. 6 procedimenti sono ancora pendenti.

Nel 2024, sono stati, altresì, emanati n. 2 lodi afferenti a istanze arbitrali depositate nel 2023.



Di tali 27 istanze (delle quali n. 0 sono state promosse da calciatori, ma tutte sono state presentate da Agenti Sportivi di calciatori), n. 19 sono state presentate nei confronti di società affiliate alla FIGC, n. 0 nei confronti di Agenti Sportivi e n. 8 nei confronti di calciatori.

Risultano pendenti n. 1 istanza arbitrale presentata nel 2021 e n. 6 istanze presentate del 2024.

3. Decisioni

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 3/2024 - Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore

Assemblee elettive, doppio ruolo della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio

Massima: *“Nelle assemblee elettive, la verifica poteri è affidata ad apposita Commissione - avente il compito di controllo circa l’identità dei partecipanti all’Assemblea e degli aventi diritto di voto, nonché di consegna, all’atto delle votazioni, delle relative schede - che, all’occorrenza, funge anche da Commissione di Scrutinio, con il compito di espletare le operazioni di scrutinio delle votazioni, al termine delle quali, redatto il relativo verbale di scrutinio, annuncia i risultati al Presidente dell’Assemblea elettiva; in tali casi, una volta conclusa l’attività di controllo dell’identità degli aventi diritti al voto e di consegna delle schede elettorali, la medesima Commissione è chiamata a curare il compito di verificare le votazioni, e dunque di scrutinare le schede elettorali, oltre alla relativa verbalizzazione. Per svolgere in modo puntuale i propri compiti, quindi, la Commissione deve individuare un momento in cui ‘concludere’ il primo, per poi dedicarsi al secondo. In altre parole, la medesima Commissione, ad un certo punto delle operazioni, deve ‘spogliarsi’ del ruolo della ‘Commissione Verifica Poteri’ e assumere quello di ‘Commissione di scrutinio’”.*

Il Collegio ha giudicato corretta la decisione di esclusione dal diritto di voto di un soggetto giunto nella sede dell’Assemblea in un momento successivo alla chiusura delle operazioni di verifica dei poteri.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 3/2024 - Pres. Zaccheo, Rel. Pescatore

Disciplina delle deleghe di voto in sede di Assemblea elettiva

Massima: *“La ratio delle disposizioni in materia elettorale che autorizzano le deleghe di voto è di consentire di prendere parte alla votazione al numero più elevato possibile di aventi diritto, permettendo quindi, a chi non può fisicamente essere presente alle votazioni, di esprimere comunque il proprio voto; in tal guisa, deve ritenersi legittima la delega, acclusa alla fotocopia del documento di identità del delegante, recante firma autografa del medesimo, non necessitando che la stessa firma sia autenticata nelle forme di legge (ad esempio, con autentica notarile) così da rendere la facoltà di delegare il proprio voto ad un altro soggetto irragionevolmente onerosa”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 4/2024 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Interesse ad agire¹

Massima: *“L’interesse ad agire s’identifica comunemente nell’utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere soddisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza deve*

¹ In argomento, si veda, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 71, e la giurisprudenza ivi citata. Cfr., altresì, *infra Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 9/2024 - Pres. e Rel. Palmieri*.

sussistere fino al momento della sua emanazione. Il difetto di interesse può essere rilevato anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio ed è, pertanto, dovere del Collegio indagare tale condizione dell'azione atteso che l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito"².

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 5/2024 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Dies a quo per l'iscrizione della notizia di illecito

Massima: *“Non può ritenersi che il dies a quo per l'iscrizione della notizia criminis da parte della Procura Federale debba essere individuato nel giorno in cui le notizie di stampa riferiscano di indagini in corso a carico di tesserati; questo, infatti, da una parte, significherebbe dover iscrivere nel registro soggetti per circostanze di cui non si conosce neppure se vi sia un rilievo disciplinare da contestare e, dall'altra, equivarrebbe ad appesantire le attività degli Uffici mediante iscrizioni nel registro non dovute (almeno in quel momento)”*.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la Procura - con specifico riguardo all'ipotesi di assunzione di notizie di propria iniziativa - mantiene pur sempre una sua discrezionalità, non essendo tenuta ad esercitare la propria azione ogniqualvolta pervenga qualsivoglia notizia di indagine in corso a carico di tesserati, ben potendo piuttosto utilizzare tali notizie quale propellente per una (successiva) azione conoscitiva dalla quale possano ricavarsi, in seguito, gli estremi di una notizia di illecito.

A tale proposito, è stata richiamata la decisione del Collegio di Garanzia n. 70/2021, con la quale la Prima Sezione (pur esaminando una diversa fattispecie) si è pronunciata in ordine alla portata della *notizia criminis* e alle modalità di procacciamento della stessa, affermando che: *«le modalità di procacciamento della notizia criminis - intesa come qualunque rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento storico, attribuito o meno a soggetti determinati, dalla quale emerga la possibile violazione di una norma disciplinare - siano connotate da un principio di libera acquisizione, d'ufficio o mediante denuncia, della fonte dell'illecito, non sussistendo, dunque, nell'esercizio dell'azione, vincoli di forma, stante, comunque, la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine. Di tal ché, la sostanziale assenza di rigide prescrizioni in punto di qualificazione di un evento quale notizia di illecito disciplinare, nonché di rigide imposizioni nella fase di “scelta” sull'esercizio dell'azione (salve ovviamente le cause di invalidità dell'atto di deferimento), consentono di disporre il deferimento anche e in ragione dell'incertezza sui fatti nell'immediatezza dell'accaduto»*. Da tale pronuncia emerge l'assenza di rigide prescrizioni in ordine alla qualificazione di un evento quale notizia di illecito disciplinare e un principio di libera acquisizione della notizia dell'illecito.

² Richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, n. 848; Cass. Civ., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3991, nonché Cass. Civ., sez. un., 22 novembre 2022, n. 34388. Nella fattispecie è stato dichiarato come il ricorso difettesse di quegli elementi che sono stati ritenuti utili dalla monolitica giurisprudenza in argomento ai fini della configurazione dell'interesse ad agire e, in particolare, dell'attualità, della concretezza e della personalità dell'interesse (cfr., Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 19 luglio 2017, n. 3563; Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2011, n. 1734; id., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8364; id., sez. IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; id., 22 giugno 2006, n. 3947).

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 5/2024 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Legittimità degli atti posti in essere dalla Procura prima dell'apertura delle indagini

Massima: “Non può ritenersi che la richiesta di acquisizione di copia del documento di conclusione delle indagini da parte della Procura Federale alle autorità giudiziarie dello Stato sia un atto rientrante tra quelli che necessitano della previa iscrizione nel registro degli incolpati, trattandosi di un'attività preliminare volta ad acquisire elementi idonei per valutare l'esistenza di una notizia criminis”.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, al fine di valutare se esista la *notitia criminis* da iscrivere nell'apposito registro, la Procura Federale ben può avere necessità di svolgere attività preliminari volte a qualificare i fatti di cui ha avuto semplice, generica e non qualificata conoscenza; del resto, è proprio l'ipotesi - espressamente prevista dall'art. 118 CGS FIGC - che la Procura apprenda “di propria iniziativa” notizia di eventuali illeciti a giustificare la possibilità che la stessa richieda informazioni e svolga una preliminare indagine esplorativa prima di stabilire se esistano o meno elementi sufficienti a motivare una iscrizione nel registro.

A tale proposito, è stato richiamato il principio di diritto espresso nella decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, n. 95/2021, che ha affrontato la *vexata quaestio* della legittimità degli atti posti in essere dalla Procura Federale successivamente all'originaria archiviazione, ma antecedentemente alla riapertura delle indagini, avvenuta in ragione di nuovi elementi d'indagine emersi a seguito della trasmissione del fascicolo da parte della Procura della Repubblica. Qui il Collegio ha confermato la legittimità del procedimento istruttorio seguito dalla Procura Federale in ossequio alla «scelta compiuta dal legislatore federale e consacrata nel codice di giustizia sportiva [...] nel senso di attribuire particolare valore agli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale, stabilendo che essi costituiscono i presupposti legittimanti la riapertura del procedimento disciplinare e la fase delle indagini condotte dalla Procura Federale».

Se si ammette, dunque, la legittimità della richiesta degli atti da parte della Procura Federale alla Procura della Repubblica dopo l'archiviazione e prima della riapertura del procedimento, allora deve ammettersi che tale richiesta possa essere fatta anche prima dell'apertura di un (nuovo) procedimento.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 5/2024 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Principio di competenza economica e violazione dell'art. 4, comma 1, CGS FIGC

Massima: “Il principio di competenza economica ex art. 2423 bis c.c. richiede che, in fase di redazione del bilancio, i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio debbano essere registrati nel periodo in cui sono generati, a prescindere dalla data dell'incasso o del pagamento”;

Massima: “La violazione del principio contabile di competenza economica da parte di una società sportiva configura (anche) una violazione sul piano disciplinare dell'art. 4, comma 1, C.G.S., posto che comporta la compromissione dei valori cui si ispira la pratica sportiva”.

Nella decisione in commento, le Sezioni Unite hanno colto l'occasione per ribadire la portata dei doveri di cui all'art. 4, CGS FIGC, richiamando a tale proposito alcune decisioni.

Anzitutto, la decisione n. 76 del 2017, ove la Quarta Sezione ha precisato che nell'ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari ben tipizzati vi sono fattispecie disciplinari elastiche, come quelle che si fanno rientrare appunto nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità; tali doveri sono enunciati secondo canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati in modo puntuale e dettagliato, ma devono essere di volta in volta concretamente definiti in base alle specifiche circostanze del caso in esame.

È stato, poi, richiamato il parere n. 5/2017 della Sezione Consultiva, la quale ha evidenziato come senza dubbio l'utilizzo delle clausole generali ponga problemi interpretativi ed applicativi di non facile soluzione per la genericità ed indeterminatezza di nozioni come "buona fede", "correttezza", "lealtà"; tuttavia, la intrinseca flessibilità di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un "affidamento" sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo, ove il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza si fa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento di settore. L'attenzione a siffatti principi, lungi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco, non solo investe il corretto esercizio di una posizione soggettiva, ma può estendersi anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta (pur in astratto lecita) implichi - per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito - una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva.

Partendo da tali ormai consolidati principi, le Sezioni Unite hanno affermato come non si possa dubitare che la violazione del principio di competenza economica configuri una violazione di detti principi, dovendosi condividere quanto affermato dalla CFA, ossia che *«da una parte, la rappresentazione non leale e non corretta (peraltro per importi molto consistenti) della situazione dei costi gravanti sulla società (...) abbia potuto incidere sulle valutazioni di qualsiasi operatore economico (altre squadre di calcio per ragioni di mercato, istituzioni del mercato finanziario, sponsor e soggetti titolari di diritti TV), ma anche dei prestatori di servizi calcistici ed extra calcistici che, entrando in contatto o in rapporto con la [Omissis], avevano il diritto di conoscere la situazione reale dei costi e di bilancio in generale alla chiusura del bilancio (...) D'altra parte, attraverso questo modus operandi, si è venuta a determinare una forma di sperequazione, anche in termini di affidabilità economico-finanziaria, con le altre società di calcio professionistico che hanno esposto i dati reali e corretti dei costi alla data di chiusura del bilancio (...)»*.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 5/2024 - Pres. Palmieri, Rel. Zimatore

Doveri di diligenza e di vigilanza degli amministratori delle società

Massima: *“In virtù del combinato disposto dell'art. 2392 c.c. – che impone all'amministratore di società per azioni di adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e di impedire i fatti pregiudizievoli di cui vengano eventualmente a conoscenza, facendo annotare, in caso di disaccordo rispetto a operazioni che gli altri amministratori intendano intraprendere, il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (dando pure immediata notizia per iscritto al Presidente del collegio sindacale) –*

con l'art. 2381 c.c. – che prevede l'obbligo dell'amministratore di agire in modo informato – l'amministratore non può eccepire di aver delegato a una funzione aziendale una determinata attività, disinteressandosi poi di assumere informazioni (e vigilare) in ordine alla parte esecutiva dell'attività delegata”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 6/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Bastianon³

Rilevanza disciplinare del ritardato pagamento di somme derivanti da arbitrati ex 94-ter NOIF ed effetto estintivo del pagamento degli emolumenti mediante assegno bancario

Massima: “Il pagamento degli emolumenti agli allenatori delle società della Lega Nazionale Dilettanti, previsto dall'art. 94-ter delle NOIF, si considera regolarmente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale anche mediante assegno bancario. L'effetto estintivo dell'obbligazione si verifica con l'emissione e la consegna del titolo al creditore, senza necessità di dimostrare l'incasso effettivo della somma. Il mancato rispetto di tale principio da parte della Corte Federale d'Appello, che ritenga insufficiente la mera consegna dell'assegno, comporta l'illegittimità delle sanzioni irrogate”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 7/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Aperura di un procedimento disciplinare in ambito nazionale a seguito di squalifica irrogata in sede internazionale e autonomia di valutazione degli organi di giustizia federale rispetto alle pronunce di giurie internazionali

Massima: “Nel giudizio disciplinare sportivo, la decisione di una giuria internazionale non vincola automaticamente gli organi di giustizia federale nazionale, che devono procedere a un'autonoma valutazione dei fatti sulla base del compendio probatorio disponibile. Tale libertà di apprezzamento non può in alcun modo prescindere, anche ai soli fini della determinazione della gravità della condotta, dalla effettiva e piena conoscenza del suo concreto dispiegarsi e del contesto di riferimento. Conoscenza, questa, che non può essere pregiudizialmente ostacolata dal rifiuto di aprire l'orizzonte del giudizio a nuovi innesti, pur acquisiti o acquisibili mediante appositi mezzi istruttori”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 8/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Santoro

Disciplina del contributo di solidarietà FIFA da applicare ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale

Massima: “Nel trasferimento di un calciatore tra due società, l'onere economico del contributo di solidarietà FIFA grava sulla società cedente, a meno che le parti abbiano espressamente previsto una diversa ripartizione nel contratto. L'interpretazione del contratto deve avvenire alla luce della normativa federale e delle prassi internazionali, tenendo conto della distinzione tra il soggetto obbligato al pagamento e quello su cui ricade l'onere economico effettivo”.

La decisione affronta il tema dell'onere economico del contributo di solidarietà FIFA in un trasferimento internazionale di calciatori. Il Collegio di Garanzia ribadisce che la somma dovuta a titolo di “Solidarity

³ Si veda *infra*, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 36/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli.

Contribution” (pari al 5% del corrispettivo) dev’essere sostenuta dalla società cedente, salvo che le parti abbiano espressamente convenuto di incorporarla. In questo caso, la Sampdoria S.p.A. è stata condannata a rimborsare al Torino F.C. S.p.A. quanto da quest’ultimo versato alla società formatrice del calciatore (KKS Lech Poznan SA), poiché il contratto di cessione parlava di “importo globale dell’operazione” senza alcuna previsione che il 5% fosse a carico della società acquirente. Il Collegio conferma così l’orientamento FIFA e la regola per cui, se non vi è patto contrario, il prezzo va considerato “al lordo” della quota destinata alle società di formazione. Inoltre, viene esclusa l’applicazione retroattiva della circolare FIGC 2021, che aveva introdotto precisazioni operative sulla “stanza di compensazione” e sulla corretta indicazione del corrispettivo nei trasferimenti.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 9/2024 - Pres. e Rel. Palmieri

Requisiti di eleggibilità dei componenti del Consiglio Federale FIGC in quota Lega Pro

Massima: *“Per ricoprire (ma anche per mantenere) la carica di delegato in quota Lega Pro in seno al Consiglio Federale della FIGC è necessario il requisito funzionale del tesseramento e, comunque, è necessario appartenere ad una compagine della Lega Pro medesima; l’art. 6, comma 13, del Regolamento elettorale Lega Pro rimanda, infatti, per la definizione dei requisiti funzionali, alle disposizioni contenute nello Statuto di Lega Pro, il quale, all’art. 27, stabilisce che, ai fini della elezione alla carica di Consigliere Federale in rappresentanza della Lega Pro, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 29 dello Statuto FIGC, disponendo, poi, al comma 3, con previsione conforme a quella contenuta all’art. 26, comma 4, dello Statuto FIGC, che, «A pena di decadenza immediata, non è consentito ai Consiglieri Federali della Lega Pro l’appartenenza ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti ad altre Componenti Federali. La sostituzione avverrà secondo quanto previsto dallo Statuto Federale». Dal combinato disposto delle norme citate si evince, con assoluta chiarezza, che per la nomina del Consigliere Federale eletto in rappresentanza della Lega Pro sia necessario che il candidato non sia tesserato ad altre Leghe o ad Enti e Associazioni partecipanti a componenti federali diverse. La nomina di Consigliere Federale in quota Lega Pro presuppone, dunque, un vincolo di rappresentanza del candidato eletto, che viene meno nel caso in cui l’interessato non sia più tesserato in alcuna delle Società aderenti alla Lega Pro. È indubbio, poi, che detto requisito debba permanere durante l’intero svolgimento dell’incarico elettivo, come comprovano le inequivocabili previsioni di “perdita dei requisiti funzionali”, di “decadenza immediata” e di “sostituzione” del Consigliere eletto divenuto privo, in costanza di nomina, della qualità di non essere tesserato per altre Leghe (art. 26, comma 4, citato), perché questo recide, appunto, il legame di rappresentanza in capo al Consigliere eletto in quota Lega Pro”. Le Sezioni Unite hanno ritenuto in particolare carente, in capo al ricorrente, il requisito dell’interesse ad agire, rilevando che il medesimo non potesse ambire alla carica di Consigliere Federale, essendo venuto meno*

medio tempore il requisito funzionale dell'appartenenza ad una compagine della Lega Pro di cui all'art. 26, comma 4, dello Statuto Federale⁴.

⁴ In questi termini, il Collegio di Garanzia: «Il Consigliere Federale in quota Lega Pro [...] è, infatti, decaduto per la perdita dei requisiti funzionali, in quanto la società sportiva con la quale è tesserato ha conseguito la promozione al Campionato di Serie B e, pertanto, a far data dal 1° luglio 2023, detta società è associata alla Lega superiore, determinando così il venire meno, per il Consigliere [omissis], del requisito funzionale di "non appartenenza ad altra Lega", ex art. 27, comma 3, dello Statuto di Lega Pro; essendo la ratio della disposizione chiara, atteso che, se il Consigliere Federale (persona fisica) assume lo status di tesserato con un club che partecipa a Lega/Associazione diversa da quella per la quale è stato eletto, si viene a configurare un inevitabile conflitto di interessi che, invece, proprio la predetta norma evita che si realizzi. [...] Non sussistono, infatti, gli elementi ritenuti utili dalla giurisprudenza ai fini della configurazione dell'interesse ad agire e, in particolare, dell'attualità, della concretezza e della personalità dell'interesse. Sotto tale profilo, l'interesse ad agire s'identifica comunemente nell'utilità concreta che la decisione giurisdizionale favorevole è idonea ad apportare alla posizione giuridica soggettiva di cui è titolare chi ha agito in giudizio; ed ecco che così, accanto ad obiettivi di concretezza, nel senso che la pronuncia deve essere soddisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta anche l'attualità, nel senso che l'aspettativa, in termini di utilità che si attende dalla sentenza, deve sussistere fino al momento della sua emanazione («l'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunciata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito», Cass. Civ., Sez. Un., 22 novembre 2022, n. 34388). Detti principi, in applicazione dell'art. 2, comma 6, del Codice della giustizia sportiva ("per quanto non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile [...]"), sono stati fatti propri dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia, che è consolidata nel ritenere che l'azione in giudizio possa essere esercitata esclusivamente da coloro i quali siano titolari di un interesse personale ed attuale correlato alla lesione effettiva di un bene della vita (in base all'art. 24 Cost. e all'art. 100 c.p.c., richiamati anche da Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione, n. 5/2016; Sez. I, decisione n. 74/2021). In argomento, anche Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 37/2019 (che riprende Cass. Civ., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 37), secondo cui «L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza intervento del giudice»; Collegio di Garanzia, Sez. III, decisione n. 61/2018 (conforme., Sez. I, decisione n. 56/2018): «In giurisprudenza, è stato, [...] affermato il principio, che questo Collegio ritiene mutuabile anche nella presente sede, che "il giudice [...], in qualsiasi stato e grado, ha il potere e il dovere di verificare se ricorrono le condizioni cui la legge subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito, né l'eventuale inerzia di una delle parti in causa, nel rilevare una questione rilevabile d'ufficio, lo priva dei relativi poteri-doveri officiosi, atteso che la legge non prevede che la mancata presentazione di parte di un'eccezione processuale degradi la sua rilevabilità d'ufficio in irrilevabilità, che equivarrebbe a privarlo dell'autonomo dovere di verifica dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione" (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 settembre 2017, n. 4215, ma si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 luglio 2016, n. 3303; Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157; Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2013, n. 1094; Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 settembre 2017, n. 4196). L'art. 100 del codice di procedura civile, pacificamente applicabile al giudizio innanzi a questo Collegio di Garanzia dello Sport in virtù del rinvio esterno di cui all'art. 2, comma 6, CGS ("Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva"), è, peraltro, esplicito nello stabilire che "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse». La circostanza della mancanza dell'interesse interesse ad agire (inteso quale vantaggio, effettivo ed attuale) in capo al ricorrente, come si è già detto, è stata acclarata ed è emersa incontestata all'esito della pubblica udienza dell'8 febbraio 2024, in occasione della quale, come si è già detto supra, la parte resistente FIGC ha depositato, con l'assenso dell'avvocato del ricorrente e senza che quest'ultimo ne contestasse sotto alcun profilo il contenuto, documentazione ufficiale della FIGC (in data 7 febbraio 2024) dimostrativa dell'assenza del requisito soggettivo del tesseramento. In caso di accoglimento della domanda, dunque, il ricorrente non potrebbe comunque subentrare nella carica di Consigliere Federale, non possedendo i requisiti funzionali espressamente previsti dall'art. 27 dello Statuto di Lega Pro richiamati al punto 1. della presente decisione, essendo privo, appunto, del requisito del tesseramento attraverso il quale si esprime la rappresentatività all'interno del Consiglio Federale della FIGC e, quindi, non potrebbe conseguire "il bene della vita" a cui tendeva con la proposizione del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 10/2024 - Pres. Palmieri, Rel. Branca

Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità parametrata alla c.d. riferibilità sportiva delle condotte disciplinarmente rilevanti⁵

Massima: *“L’art. 4, comma 1, del CGS FIGC, in combinato disposto con gli artt. 3, co. 1, del CGS FIGC, 13 bis, co. 3, dello Statuto del CONI, 2, 5, co. 1, 12 e Allegato A del Codice di Comportamento Sportivo CONI, considerato che i principi ivi esposti (lungi dall’esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco) investono non solo il corretto esercizio di una posizione soggettiva, estendendosi necessariamente anche a condotte che si collocano al di fuori dell’attività sportiva strettamente intesa, deve essere interpretato nel senso che, nel momento in cui la condotta implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti e agli organismi sottoposti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti”.*

Massima: *“Ogni tesserato è portatore del dovere di concorrere a realizzare, anche nell’ambito della propria sfera individuale, gli scopi e gli obiettivi propri dell’ordinamento di appartenenza e ciò equivale a dire che anche i più giovani tesserati sono chiamati a fornire il proprio contributo al conseguimento dei fini propri di quella disciplina sportiva, ben condensati nella postulazione di una funzione sociale, educativa e culturale.*

⁵ Sui principi di lealtà, probità e correttezza, cfr. **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 12/2024 - Pres. D’Alessio, Rel. Santoro**, ove si afferma, richiamando la decisione n. 66/2020, che «il principio di lealtà sportiva, declinato sovente nelle carte federali nella triade del dovere di lealtà, probità e correttezza, informa l’agire di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo ed il suo contenuto si caratterizza per una spiccata atipicità, tant’è che se ne fa applicazione, in sede di giustizia disciplinare, sotto due species di responsabilità disciplinare. La prima si configura in via diretta, giacché si sostanzia in tutti quei comportamenti che violano esclusivamente tale principio; va precisato al riguardo che il giudizio disciplinare non viene in concreto esercitato sulla base di astratte generalizzazioni concettuali, ma la lesione del dovere di lealtà viene apprezzata in relazione a singoli casi e secondo linee di giudizio che usualmente presentano una certa omogeneità e uniformità tra le varie Federazioni. La seconda è una responsabilità sostanzialmente indiretta, giacché riguarda tutte quelle condotte che infrangono direttamente preesistenti accordi negoziali o la normativa federale. In questi casi la lesione del principio di lealtà si configura soltanto di riflesso e poggia sul presupposto che non può qualificarsi come comportamento leale quello consistente nel mancato rispetto della parola data, o nella violazione delle regole sportive. In altri termini, il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva». Sui medesimi principi **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 62/2024 - Pres. Branca, Rel. Maietta**.

Si veda, inoltre, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 30/2024 - Pres. D’Alessio, Rel. Santoro** che, pronunciandosi su un caso riguardante il deferimento di un Medico appartenente alla FMSI spiccato a seguito del coinvolgimento dello stesso in un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Treviso sul c.d. scandalo dei falsi “Green Pass”, ha affermato quanto segue. «Se, da un lato, risulta condivisibile l’osservazione della ricorrente circa la particolare gravità della sanzione della radiazione che, come tale, deve essere riservata ai soli casi in cui il tesserato ha dimostrato un distacco assoluto e totale dai valori di cui è portatrice la Federazione di appartenenza, dall’altro, non risulta tuttavia condivisibile l’osservazione che la violazione del solo canone di base della lealtà sportiva non possa giustificare l’applicazione di tale sanzione. La lealtà sportiva rappresenta, infatti, sì il canone “di base”, vale a dire il principio fondamentale, cui deve conformarsi la condotta di tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, ma, proprio perché tale, già soltanto la sua violazione, pur in assenza di altri addebiti riconducibili ad illeciti disciplinari tipizzati, può essere sufficiente a giustificare l’applicazione della massima sanzione. [...] Anche il rilievo in ordine all’asserita estraneità delle condotte oggetto di addebito rispetto all’ambito federale non risulta dirimente ai fini della riduzione della responsabilità, posto che tali condotte non rientrano nell’ambito delle attività comuni della vita privata dell’interessata, ma sono state, invece, poste in essere nella qualità di medico e in una vicenda di notevole rilevanza per gli interessi coinvolti, afferenti alla tutela della salute pubblica. A nulla rileva, quindi, ai fini del giudizio di responsabilità disciplinare, che tale attività sia consistita (fra l’altro) nel rilascio di certificati di malattia e non di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva».

Ancora, cfr. *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia - Anno 2022*, p. 53.

In termini analoghi, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione n. 40/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Sandulli**, ove si discorreva del deferimento di taluni calciatori destinatari di un provvedimento di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguito dalla Polizia di Stato su ordine della Procura della Repubblica di Milano, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo; il giudizio dinanzi al Collegio di Garanzia anche in questo caso si è concluso, coerentemente con l’orientamento delle Sezioni Unite del 2024, con l’affermazione della giurisdizione sportiva ed il rinvio alla CFA.

Non è, infatti, concepibile che un ordinamento federale possa tollerare una (ormai) antistorica indifferenza rispetto a condotte atte a mettere in crisi o alterare tale sistema di valori e che la censurata indifferenza possa assumere la forma dell'inerzia o dell'insensibilità anche laddove le circostanze del caso affermino l'esigenza di non lasciar mancare un intervento diretto ad impedire, ovvero a sanzionare, gli effetti negativi dell'altrui condotta. Si è, in sostanza, in presenza di comportamenti certamente (sempre) esigibili secondo un parametro di cooperazione solidaristica all'affermazione dei valori generali recepiti da un ordinamento"⁶.

Le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia hanno affrontato la, invero delicata, questione circa la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare un tesserato in ragione di condotte, connotate da un forte disvalore sociale; tuttavia, non poste in essere nel contesto sportivo propriamente detto. Nel caso di specie si trattava di un calciatore condannato (con sentenza non irrevocabile) in sede ordinaria alla pena di sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale e di lesioni personali. I giudici federali di merito, ritenendo che detti fatti fossero estranei al perimetro di competenza della giustizia sportiva, dichiaravano entrambi il proprio difetto di giurisdizione.

Come cennato, il punto centrale della questione portata alla cognizione delle Sezioni Unite si rinviene nei rapporti tra ordinamento sportivo e statale, e nella possibilità o meno di accreditare nel contesto sportivo la fattispecie disciplinare oggetto dell'addebito mosso a carico del tesserato in parola e, dunque, nel verificare se i fatti a fondamento di tale addebito, pur non riferibili *strictu sensu* alla sfera sportiva del tesserato, possano essere conosciuti dalla giustizia sportiva in termini di illecito disciplinare, ovvero se ricorra, nella specie, un difetto assoluto di potestà giurisdizionale in capo agli organi della giustizia domestica.

La questione è di non poco momento, atteso che si è trattato, nella fattispecie, di valutare la sottoponibilità di un calciatore ad un procedimento disciplinare, e, quindi, ad una sanzione per fatti, accertati in sede penale pur se con sentenza non irrevocabile, di estrema gravità e anti giuridicità, sebbene commessi in un contesto non in prossimità con l'impegno agonistico del tesserato nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, preliminarmente rinnovato l'analisi sui principi di lealtà, correttezza e probità che informano l'agire dei soggetti dell'ordinamento sportivo ed ai quali i medesimi sono tenuti alla costante osservanza.

Come noto, siffatti precetti hanno contenuto volutamente ampio e generale, mirando a garantire che ogni tesserato sia tenuto ad osservare una condotta *«conforme ai principi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l'attività federale e nell'ambito più generale dei rapporti sociali ed economici»*. Ed a questo proposito è stata richiamata la giurisprudenza del Collegio in ordine alla applicazione dell'art. 4 del CGS della FIGC (le cui disposizioni erano contenute nell'art. 1, e successivamente nell'art. 1 bis CGS), secondo la quale *«per integrare la violazione dell'art. 1 è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di lealtà, correttezza e probità... L'art. 1 del CGS è infatti norma*

⁶ Richiama, in tal guisa, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 65/2022, secondo cui *«L'esigibilità va, d'altronde, concretamente commisurata alle specifiche circostanze, tra le quali indubbiamente spicca la prossimità rispetto all'evento illecito temuto o attuato, in quanto essa non solo rende più agevole ed immediato il tentativo di ostacolarne l'avveramento o la prosecuzione, ma si connota per le maggiori probabilità di successo - in ragione proprio della vicinanza all'autore - dell'intervento impeditivo o dissuasivo, che può assumere molteplici sembianze»*.

di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate nel codice, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza che devono avere coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un'attività sportiva» (Sezioni Unite, decisione n. 35 del 2015)⁷.

Ne discende, pertanto, che nell'ordinamento sportivo, accanto ad illeciti disciplinari tipizzati, vi sono fattispecie disciplinari di carattere generale, come quelle che si fanno rientrare nella violazione del principio di lealtà e correttezza o probità, quali canoni valutativi, assoluti ed imprescindibili del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuate e specificate *ab origine*, ma devono essere di volta in volta rielaborate alla stregua delle specifiche circostanze ed evidenze del caso concreto (cfr. Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione 13 ottobre 2017, n. 76).

Ebbene, la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità - nella vicenda sottoposta allo scrutinio del Collegio, il rispetto degli elementari doveri di probità è imposto dall'art. 4 del CGS della FIGC - necessitava di esser parametrata alla c.d. riferibilità sportiva, considerato che il Codice della FIGC, come ogni codice di giustizia federale, non può non condurre - nell'accezione più ampia e più coerente - ad *«ogni rapporto riferibile all'attività sportiva»*; siffatte disposizioni fanno, come noto, eco al Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ove si ritrova, all'art. 2, la seguente, inequivocabile, definizione del principio di lealtà: *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva»*.

Detta riferibilità è stata di recente interpretata dal Collegio di Garanzia (Sezione IV, decisione n. 60/2022) nel senso di ritenere che la stessa non implichi che l'oggetto di incolpazione in un procedimento disciplinare debba necessariamente consistere nella sola condotta attuata in campo, bensì sia sufficiente che l'attività sportiva faccia da contesto alla condotta ritenuta disciplinarmente rilevante.

Le Sezioni Unite del 2024, onde conferire al principio di riferibilità sportiva adeguata effettività rispetto ai prefati canoni di comportamento, hanno così fatto riferimento alle norme di cui al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI: *«È, quindi, al principio di riferibilità sportiva – come sopra delineato – che le odierne Sezioni Unite intendono adeguarsi mediante una lettura dei prefati canoni di comportamento che, lungi dal porre forzate interpretazioni delle norme della FIGC e del CONI, diano una effettiva rispondenza alla sentita necessità che i tesserati e gli affiliati cooperino «attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva» (art. 2, secondo cvp., del Codice di Comportamento) e che non si rendano responsabili, in ogni ambito, di condotte contrarie al principio di non violenza, previsto all'art. 5 del predetto Codice di Comportamento Sportivo»*.

⁷ In argomento, inoltre, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, decisione 18 ottobre 2016, n. 49, secondo cui *«la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, imposti dall'art. 1 bis C.G.S. – FIGC, non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l'elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità. L'assenza di collegamento di questa ipotesi di responsabilità disciplinare con qualche concreto pregiudizio esclude, inoltre, l'esigenza che, ai fini dell'esistenza della violazione, sia ravvisato un nesso di causalità tra il comportamento attribuito al deferito e specifici eventi dannosi»*.

La citata giurisprudenza ha, infatti, costantemente sancito il principio secondo cui il citato art. 4, comma 1, del CGS FIGC rappresenta un canone generale di comportamento, in sé specifico e permanente, tale da costituire, in ipotesi di violazione, fattispecie disciplinarmente rilevante in via autonoma, configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all'ordinamento federale pongano in essere comportamenti che, come nella fattispecie in esame, violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti - si ripete - a fondamento dell'ordinamento sportivo (in tale senso, *ex multis*, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 66/2020; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 121/2021).

Vale sottolineare che la Sezione Consultiva del Collegio (parere 1° luglio 2016, n. 7) ha rilevato che il Codice in parola, nelle premesse, sotto la rubrica «*Principi Fondamentali*», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli «*inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite*».

Secondo le Sezioni Unite, l'attuazione di detti principi fondamentali non può essere condizionata da un assetto normativo incompleto (e non attuale) ed è dovere del giudice di legittimità attribuire un contenuto coerente e preciso a questi doveri per la loro collocazione nella natura di clausole generali; e non v'è dubbio che obiettivo del Codice sia quello di delineare una serie di regole di condotta che devono ispirare «*i tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive*» (comma 2 della Premessa). La scelta strutturale compiuta dal legislatore, ovverossia quella di indicare, in *incipit*, i criteri di formazione giudiziale della regola da applicare, quale clausola generale, risulta decisiva giacché assolve alla funzione di rendere palesi gli obiettivi di *policy* che, sul punto, con siffatto Codice si è inteso perseguire e, al tempo stesso, mira a delineare la definizione di «manifesto» dell'ordinamento sportivo. L'obiettivo evidente è quello di garantire una più esplicita e palese valenza di quei principi di eguaglianza, non discriminazione, solidarietà che connotano l'essenza stessa dell'attività sportiva rendendo attuali, e attuabili, quelle clausole generali contenute nei codici di condotta che elencano i valori di riferimento dell'ordinamento e fissano le permeanti ed inderogabili linee guida dei comportamenti, imponendo che essi siano sempre conformi alla descritta fonte normativa primaria in linea gerarchica.

A giudizio del Collegio, sarebbe riduttivo ed incomprensibile ritenere che, nel caso dell'ordinamento sportivo, siffatti obblighi abbiano un rilievo meramente (quanto inefficacemente) etico, laddove la peculiarità dell'ordinamento sportivo fa sì, invece, che i principi etici debbono realizzarsi in altrettanti vincolanti principi giuridici del medesimo ordinamento sportivo.

Analogamente a quanto accade per l'ordinamento statale - dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l'ordinamento - nel caso dell'ordinamento sportivo, infatti, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza e non discriminazione appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell'attività sportiva.

Né, ha ritenuto il Collegio di Garanzia, la difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico, né può negarsi al Collegio medesimo il compito di svolgere una compiuta esegesi della portata vincolante di detti doveri. Essi presentano, all'opposto, un contenuto la cui precettività e la cui contestualizzazione non sono messe in

discussione dalla loro naturale radice storica, ed il cogente richiamo a compiti, doveri, funzioni, lungi allora dall'apparire una clausola di mero stile, assolve, piuttosto, il compito di imporre il permanente rispetto di valori che devono permeare il diritto inteso come "etica codificata" e valida sempre. Allorquando il legislatore richiama questi obblighi, lo fa per creare un concreto criterio di affidamento e per delineare, in ultima analisi, il contesto normativo entro il quale tutta la comunità si riconosce e deve operare.

Non può consentirsi, ad avviso delle Sezioni Unite, l'esistenza di "zone franche" in cui, dismessi i panni dell'atleta, i richiamati canoni generali ed i principi di comportamento sportivo cessino di costituire obblighi e doveri assoluti e permanenti per un soggetto tesserato, peraltro anche come "professionista".

L'inderogabilità che è propria delle clausole generali sottintende un complesso processo di concretizzazione che deve essere operato dall'interprete chiamato a verificare il rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, e nel caso dell'ordinamento sportivo il tema (addirittura) si semplifica. Invero, la normativa di correttezza e probità - proprio in considerazione della peculiarità del sistema - non può che trovare collocazione nei principi di solidarietà e di affidamento reciproco, la cui violazione determina sanzioni giuridiche.

Il quadro normativo di riferimento è qui rappresentato non solo dal Codice di Comportamento CONI, ma anche, in maniera parimenti significativa, dai precisi richiami alla Carta Olimpica del CIO, fonte di ispirazione normativa di rango gerarchico superiore, contenuti nell'art. 1 dello Statuto del CONI, sia nel testo al 2 ottobre 2019 (Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1647) che nel testo al 21 novembre 2023 (Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1745).

Per connessione logica ed ontologica tra fonti e clausole generali, i principi contenuti nella Carta Olimpica del CIO (nella versione in vigore) affermano le coordinate cui deve ispirarsi la condotta fra consociati all'interno dell'universo sportivo, a mente del comma 1 dei "*Fundamental Principles of Olympism*": "*Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for internationally recognised human rights and universal fundamental ethical principles within the remit of the Olympic Movement*".

Il precetto della Carta Olimpica struttura, all'evidenza, un sistema in cui eguaglianza e non discriminazione, democraticità, partecipazione, sono strumento e affermazione di un più generale principio di solidarietà, né si deve ritenere che tali principi riguardino il mero campo relazionale più che quello del diritto in senso stretto, dovendosi interpretare la norma della Carta Olimpica in maniera da permetterne l'attuazione. Da un punto di vista oggettivo, allora, il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità - come vivificati dal contatto con i citati principi - assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta. Ne consegue che il richiamo alla lealtà, alla correttezza ed alla probità deve considerarsi manifestazione della cogente esigenza per l'ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di prevenire e sottoporre a sanzione condotte che, pur espressione di posizioni, comunque, riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento di riferimento (Collegio di Garanzia, cit.). I principi

di cui si è detto, dunque, rappresentano modelli di comportamento in ragione del fatto che lealtà, correttezza e probità assumono il superiore valore di etica di condotta.

Senza dubbio, l'utilizzo delle clausole generali pone problemi interpretativi di non agevole soluzione ed espressioni come "buona fede", "correttezza" e "lealtà" possono apparire, ad un esame superficiale, generiche e vaghe fino a rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da rendere difficile definirne i confini di applicazione. E, tuttavia, ritengono le Sezioni Unite, l'essenza propria di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un "affidamento" sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo, ove il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza - pur con quei limiti di definizione di cui si diceva - diventa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo.

Le Sezioni Unite hanno, dunque, ribadito (parere n. 5/2017 del Collegio di Garanzia) che l'attenzione a siffatti principi, lungi dall'esaurirsi nel formale rispetto delle regole del gioco, non solo investe il corretto esercizio di una posizione soggettiva, ma deve estendersi anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta implichi - per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito - una compromissione degli ineludibili valori cui si ispira la pratica sportiva. Quella di lealtà/probità sportiva opera, in altri termini, quale vera e propria clausola generale, a prescindere dalle peculiarità delle singole pratiche sportive e dal concreto atteggiarsi delle regole tecniche in ciascuno sport operanti.

La probità sportiva si sostanzia, in tal modo, da un lato, in una regola di comportamento oggettivamente scrutinabile e, dall'altro, in un criterio di valutazione della legittimità del comportamento, e non a caso la giurisprudenza ordinaria ha espressamente affermato che la responsabilità nello sport si configura allorquando vengono superati i limiti della lealtà (Cass. pen., Sez. IV, 7 ottobre 2003). Ovviamente, la valutazione della condotta non può che essere operata caso per caso, riconducendo a sistema i valori/principi cui si ispira l'ordinamento sportivo, nonché sottoponendo la condotta descrivibile "*abusante*" al relativo vaglio, che mai potrà essere definito o ritenuto "eccessivamente disinvolto" alla stregua della cogente esigenza di adeguare l'operato del giudice alla coscienza civile della nazione, come interpretata dalla massima carica dello Stato.

Le Sezioni Unite del Collegio, calando siffatti principi nella vicenda descritta, hanno, da un lato, ribadito la necessità per gli organi di giustizia sportiva, secondo le regole proprie del relativo giudizio, di conoscere i comportamenti allo stesso attribuiti e sanzionati, pur con una sentenza di condanna non irrevocabile, in sede penale⁸, e, dall'altro, sottolineato che i doveri di lealtà, probità e correttezza non si esauriscono in una formula di stile e comportano qualcosa di più, ed anche di diverso, rispetto alle fattispecie penalistiche o comunque sanzionatorie poste a presidio dei reati di volta in volta considerati.

⁸ Sul principio di autonomia del giudizio disciplinare sportivo che regola i rapporti tra processo sportivo e processo penale, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 71 del 6 settembre 2019: «*il giudizio disciplinare-sportivo è autonomo e indipendente dagli eventuali paralleli giudizi penale. Gli Organi della giustizia sportiva (salvo le tassative ipotesi codificate di rilevanza del giudizio penale o civile) hanno infatti autonomi ambiti di valutazione degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli provenienti dagli accertamenti o dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ordinaria, che, nel giudizio sportivo, sono e restano liberamente valutabili come meri elementi probatori*».

L'esito a cui sono giunte le Sezioni Unite, dunque, è stato quello per cui la Corte Federale di Appello, nel caso di specie in sede di rinvio, avrebbe dovuto valutare il rispetto della *lex specialis* costituente cardine dell'ordinamento sportivo, nonché, sulla scorta di tale disciplina speciale, valutare se le modalità con le quali la persona deferita si è comportata, o per il contesto in cui ha agito, hanno determinato una violazione e comunque una compromissione dei valori cui si ispira l'ordinamento sportivo.

Diversamente opinando, secondo il Collegio di Garanzia, si giungerebbe al paradosso di considerare i valori dello sport impermeabili ed insensibili alle condotte antisociali compiute, e vagliate, nell'ordinamento statale, oltre che del tutto avulsi da un sistema che, invece, li ha elevati a proprio presidio. Al riguardo, si è rammentato che, con la recente legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023, è stato modificato l'art. 33 della Costituzione con l'introduzione di un nuovo, ultimo comma, a mente del quale *“la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”*. In altri termini, con tale disposizione, lo sport assurge a primario valore educativo e sociale, costituzionalmente riconosciuto e garantito, dell'intero sistema della pratica sportiva fino a costituirne il riferimento fondativo. A giudizio delle Sezioni Unite, non può esistere, pertanto, una funzione educativa di carattere generale, ed ora anche di rango costituzionale, che sia limitata alla pratica agonistica e che non si estenda a tutte le implicazioni sociali dello sport, elevandosi in tal modo al rango di valore regolatorio generale del sistema sportivo quale elemento unitario e fondante della vita civile e sociale della nazione.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 10/2024 - Pres. Palmieri, Rel. Branca

Termini per il compimento delle indagini da parte della Procura Generale dello Sport in caso di avocazione⁹

Massima: *“Nel caso di avocazione delle indagini, lo Statuto del CONI (art. 12 quater, c. 4) e il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (art. 51, c. 6) non prevedono una cadenza temporale specifica per il compimento degli atti di indagine avocata, limitandosi, l'art. 52, c. 1, CGS CONI a prevedere che l'applicazione di un Procuratore nazionale determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari, pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini e, in ogni caso, legittima l'esercizio di poteri corrispondenti a quelli del Procuratore federale sostituito; di tal ché, in assenza di termini espressamente perentori, non può che ritenersi che la PGS disponga, quantomeno, dei medesimi termini della Procura Federale per operare il deferimento, decorrenti dall'avviso di conclusione delle indagini ed a ritroso dalla chiusura delle indagini stesse”*.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 11/2024 - Pres. Zimatore, Rel. De Francisco

Dies a quo per la tempestiva proposizione del reclamo dinanzi alla Corte federale di Appello

Massima: *“A fronte dell'art. 115, comma 2, CGS FIGC, il quale stabilisce che «Il reclamo deve essere depositato (...) presso la Segreteria della Corte Federale di Appello e trasmesso alla controparte entro sette*

⁹ Ripercorre l'*excursus* giurisprudenziale riguardante la natura dei termini per il compimento delle indagini preliminari da parte della Procura federale; sul tema si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, p. 21.

giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione che si intende impugnare», *la decorrenza del termine va ancorata, non già al primo evento, tra pubblicazione e comunicazione, che viene compiuto dalla competente segreteria del giudice di primo grado, bensì alla data della comunicazione, per tutte le parti in favore delle quali tale comunicazione è prevista*”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 11/2024 - Pres. Zimatore, Rel. De Francisco
Illecito sportivo commesso mediante omissione¹⁰

Massima: “L’illecito sportivo ex art. 30 CGS FIGC è un illecito a condotta libera, per cui il carattere commissivo espresso dalla locuzione «compimento (...) di atti diretti a alterare lo svolgimento o il risultato di una gara» non esclude che esso, pur non potendosi integrare in una condotta di pura omissione, possa sostanzialmente in un illecito commissivo mediante omissione. Nei casi del portiere e del difensore che restino volontariamente immobili di fronte all’attaccante avversario che si avvicini alla porta con il pallone, o che l’abbia calciato verso il relativo specchio, il giocatore avrebbe l’obbligo di contrastare, per quanto gli sia possibile, l’azione avversaria, con il corollario che, non facendolo (mentre sarebbe stato tenuto a farlo), cagiona l’evento illecito, ossia dolosamente altera il risultato della gara”.

Massima: “Non avendo l’ordinamento sportivo previsto la responsabilità “collettiva” di tutti i giocatori in campo – anche l’uno per il fatto dell’altro, e tutti per l’azione di molti – non può ammettersi siffatta forma di responsabilizzazione, sulla base del mero riscontro che la squadra in campo non abbia prodotto gioco offensivo¹¹”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 12/2024, Pres. D’Alessio, Rel. Santoro

Rilevanza disciplinare degli adempimenti economici relativi alla compravendita di equidi destinati all’attività sportiva federale

Massima: “L’inadempimento di obbligazioni contrattuali relative alla compravendita di equidi destinati all’attività sportiva può assumere rilievo disciplinare nell’ordinamento federale, anche se l’accordo non menziona espressamente la destinazione federale. La finalità sportiva degli equidi e la qualifica di tesserato impongono che i rapporti economici funzionali all’attività sportiva siano improntati a lealtà e correttezza. La responsabilità disciplinare sussiste, quindi, anche per condotte apparentemente di natura solo commerciale, quando siano comunque riferibili all’attività federale o adempiano funzioni tecniche connesse all’ordinamento sportivo”.

Il Collegio di Garanzia ha affrontato la questione della rilevanza disciplinare, nell’ordinamento FISE, di un inadempimento contrattuale relativo a una compravendita di equidi destinati all’attività sportiva. L’atleta ricorrente sosteneva che l’accordo avesse natura puramente commerciale, e fosse, dunque, sottratto alla giurisdizione sportiva; il Collegio ha confermato in senso opposto che l’attività sportiva degli equidi e il ruolo

¹⁰ Sulla fattispecie di illecito sportivo si veda, esaustivamente, *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 63 ss.

¹¹ La decisione riprende quanto già affermato da Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, decisione n. 23/2021, ossia che non può configurarsi una responsabilità “corale”, perché tale ipotesi viola il principio di tipicità dell’illecito sportivo e si pone in contrasto col principio generale di legalità a cui l’ordinamento sportivo non è estraneo.

di tesserato del deferito giustificano l'interesse federale a pretendere il rispetto dei principi di lealtà e correttezza. La circostanza che i cavalli non fossero ancora tesserati al momento dell'accordo non esclude, dunque, la sussistenza di un collegamento funzionale con l'attività federale, essendo sufficiente la destinazione degli animali a uso sportivo e la qualifica di tesserato del ricorrente. Di conseguenza, il comportamento inadempiente non ha solo rilievo civile, ma presenta anche profili disciplinari sanzionabili dall'ordinamento sportivo.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 15/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Principio di acquisizione processuale e utilizzo della prova video per identificare le singole responsabilità

Massima: *"I limiti all'utilizzazione della prova video, al di là dei casi dell'evidente errore sull'individuazione della persona, tendono ad evitare che comportamenti rilevati e giudicati in un certo modo dal direttore di gara possano essere oggetto di una diversa valutazione in altre sedi. In altri termini, ad evitare che uno stesso fatto, correttamente rilevato durante la gara, possa essere oggetto di valutazioni diverse. Questo, però, non significa che ai giudici sportivi sia inibita la possibilità di individuare episodi sanzionabili, nel quadro di situazioni descritte, anche se in maniera non specifica, nel referto di gara, non trattandosi, in questi casi, di sanzionare fatti che il direttore di gara ha ritenuto di non evidenziare, ma di individuare, nel quadro di una determinata situazione, comportamenti comunque rilevanti sotto il profilo disciplinare";*

Massima: *"La prova video può essere utilizzata dal giudice sportivo per identificare esattamente i giocatori responsabili di condotte sanzionabili, in specie quando un 'referto di gara' segnali una 'baruffa' generale senza puntualizzare i singoli comportamenti. Non è possibile, una volta introdotta, 'ritirare' la prova filmata, in forza del principio di acquisizione processuale: il giudice sportivo può quindi servirsene per differenziare le responsabilità individuali, evitando illecite generalizzazioni e consentendo la corretta applicazione delle sanzioni".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 16/2024 - Pres. Branca, Rel. Frosini

Inammissibilità del ricorso al Collegio di Garanzia in caso di impugnazione del solo dispositivo

Massima: *"Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell'art. 59 CGS CONI, deve contenere: "... b) l'indicazione dell'atto o della decisione impugnata"; se ne ricava che il gravame è proposto mediante deposito al Collegio entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, intendendosi per "decisione" il compendio della motivazione insieme con il dispositivo. Pertanto, ove la motivazione non venga pubblicata contestualmente al dispositivo, per espressa previsione dell'art. 37, comma 7, CGS del CONI, il ricorso rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione"¹².*

¹² Richiama Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 6 luglio 2016, n. 27. Conformi: Collegio di Garanzia dello Sport, Quarta Sezione, decisione 11 aprile 2016, n. 17; Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 3 marzo 2015, n. 6.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 17/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, disciplina della loro impugnabilità e limiti alle estensioni analogiche

Massima: *“La sospensione disciplinare ex art. 11, c. 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI ha natura del tutto peculiare rispetto alle misure cautelari processuali tipiche, poiché è disposta in presenza di provvedimenti rilevanti dell’Autorità giudiziaria. Nel caso di revoca del porto d’armi e divieto di detenzione, se non è ravvisabile una delle ipotesi tipiche di cui all’art. 11, c. 1, il provvedimento federale di sospensione non può essere disposto in via automatica, non risultando applicabili estensioni analogiche a fatti non previsti dalla norma”;*

Massima: *“Le decisioni concernenti l’applicazione della sospensione di cui all’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo sono riconducibili alle previsioni dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, per il quale: “Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del Coni”. Si tratta, invero, di decisioni non revocabili e non modificabili se non a causa del venir meno dei presupposti fissati dalla norma dell’art. 11 in questione e, per tale ragione, aventi natura decisoria e dotate del carattere della definitività, in quanto non destinate a venire meno in presenza delle decisioni definitive in ambito federale, avviate in considerazione della rilevanza disciplinare del comportamento del tesserato”.*

La Quarta Sezione, onde affermare la impugnabilità dei provvedimenti “cautelari” previsti dalla citata disposizione del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, ha motivato nei termini che seguono. L’art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, afferma che: *“Ferma restando la previsione di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del CONI, al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono immediatamente sospesi in via cautelare, secondo le modalità previste al terzo comma del presente articolo, i componenti che sono stati condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale”.* La norma, specifica, quindi, che i soggetti colpiti dalle condanne o dalle altre misure indicate sono “sospesi in via cautelare”.

Essa pone il carattere cautelare della sospensione in diretto collegamento con l’esigenza di “tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società”.

La sospensione, quindi, non si inserisce in funzione cautelare in un procedimento tendente a una decisione definitiva, segnatamente, in un procedimento disciplinare che peraltro potrebbe mancare del tutto, come nel caso in cui la condotta che ha portato alla condanna o all’applicazione delle misure risulti del tutto estranea

all'attività della Federazione o, comunque, nell'ipotesi in cui gli organi federali ritengano di non dovere esercitare l'azione disciplinare.

La sospensione, pur qualificata come cautelare, consegue, invece, obbligatoriamente alla constatazione della presenza delle situazioni descritte nell'art. 11, comma 1, senza che gli organi federali possano effettuare alcuna valutazione in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Tali organi devono solo stabilire se ricorrano o meno le condizioni previste dalla norma e, una volta verificatene la presenza, non possono fare altro che applicare la sospensione del soggetto interessato.

I provvedimenti adottati dagli organi federali, quindi (e da qui la nasce la loro impugnabilità), assumono carattere decisorio e sono, in un certo senso, definitivi, non essendo revocabili in esito all'eventuale procedimento disciplinare, ma solo allorché vengano meno le situazioni previste dall'art. 11, come, ad esempio, nel caso di assoluzione dell'interessato nei successivi gradi di giudizio o di revisione ovvero di revoca o annullamento della misura di prevenzione o di sicurezza personale.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 18/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Misure cautelari nell'ordinamento sportivo e limiti di impugnabilità dinanzi al Collegio di Garanzia¹³

Massima: *“Un provvedimento disciplinare che limiti temporaneamente l'attività federale dei tesserati in relazione a comportamenti di rilevante gravità e possibile reiterazione è configurabile come misura cautelare tipica dell'ordinamento sportivo. Non è tuttavia impugnabile avanti al Collegio di Garanzia se non nei casi espressamente contemplati dalle norme federali o dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, non avendo carattere di definitività né attitudine ad incidere in via irreversibile sui diritti difensivi o sullo 'status' del tesserato”.*

La decisione n. 18/2024, richiamando il precedente n. 18/2020 della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, ha riaffermato l'inammissibilità del ricorso contro provvedimenti cautelari che non abbiano carattere definitivo. Le misure sospensive, infatti, non esauriscono né definiscono in via permanente la posizione giuridica dei destinatari, potendo essere modificate o revocate nel corso del procedimento di merito. Pertanto, secondo l'orientamento consolidato, non rappresentano “decisioni” che abbiano inciso irreversibilmente sullo *status* del tesserato e non possono essere impugunate dinanzi al Collegio di Garanzia. Il ragionamento, già sviluppato nel 2020, trova ulteriore conferma nell'analogia col processo civile, dove i provvedimenti cautelari non sono impugnabili per cassazione in quanto privi di stabilità decisoria. Infine, l'esigenza di garantire che la domanda di merito sia esaminata in tempi sufficientemente rapidi e che la misura cautelare rimanga uno strumento di tutela anticipata conduce il Collegio a escluderne la ricorribilità.

¹³ In argomento, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 28/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Bastianon**, che ha statuito che «Sono quindi impugnabili davanti al Collegio di Garanzia le decisioni non revocabili e non modificabili, non destinate a venire meno in presenza di decisioni definitive in ambito federale, con la conseguenza che non possono essere impugunate misure interinali adottate nel corso di un giudizio federale, e in vista della definizione dello stesso, come le misure cautelari adottate in corso di giudizio [...]. Nel caso di specie, la Sezione deve rilevare che la decisione con la quale la Corte Federale di Appello, accogliendo il reclamo della Procura Federale, ha annullato il provvedimento di sospensione del giudizio adottato dal Tribunale Federale, rimettendo gli atti al primo giudice “per la prosecuzione del giudizio di merito”, non costituisce una decisione definitiva della giustizia sportiva federale in ordine al deferimento della Procura Federale, ma costituisce solo un atto, privo di carattere sanzionatorio, che determina la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale Federale».

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 19/2024 - Pres. Branca, Rel. Maietta

Preclusioni processuali ed eccezione di tardività del gravame

Massima: *Il richiamo che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI fa all'applicabilità delle norme processuali civili (art. 2, comma 6, CGS) fa sì che trovino ingresso nel processo sportivo l'insieme delle regole e delle preclusioni che il richiamato codice stabilisce al fine di raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza del processo e il diritto di difesa delle parti, onde evitare una modifica o un ampliamento del "thema decidendum"; così ragionando, talune eccezioni debbono essere proposte e/o rilevate nei tempi processuali assegnati dall'ordinamento processuale, sotto pena, in difetto, della loro improponibilità, con la cristallizzazione di quanto avvenuto. Va annoverata, tra le eccezioni soggette alle preclusioni decadenziali processuali, sicuramente quella relativa alla tardività di un ricorso o di un reclamo o di qualsiasi altro atto di impugnazione, specialmente laddove lo stesso motivo (la tardività) non sia stato né eccepito dalla parte che vuole avvalersene né dal giudice d'ufficio e neppure dalla parte in sede di gravame quale specifico motivo di impugnazione"¹⁴.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 20/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Albenzio

Rilevanza disciplinare di atti di bullismo

Massima: *«Il rispetto dei principi di correttezza e lealtà sportiva costituiscono il primo baluardo contro condotte che possono trascendere a veri e propri atti di bullismo, atteso che, se l'ambito sportivo deve essere deputato alla crescita fisica, psicologica, sociale e culturale dei giovani, è assolutamente inaccettabile che lo spogliatoio, così come il campo di gioco, diventino luoghi ove vengono riproposte dinamiche di sopraffazione e bullismo; di tal ché, non pare seriamente contestabile che il costringere un compagno di squadra a subire azioni sgradite, quali l'essere messo sotto una doccia fredda o colpito con asciugamani bagnati o cinture o essere fatto segno di scherzi di cattivo gusto, siano condotte contrarie ai principi sanciti nell'art. 4 comma 1, CGS. Le clausole generali concernenti il principio di correttezza e lealtà sportiva rinviano a norme sociali o di costume, da autorevole dottrina paragonate a una sorta di "organi respiratori" che consentono di adeguare*

¹⁴ Si segnala quanto affermato successivamente, in termini differenti, da **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 22/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Polidori**, secondo cui: «Preliminarmente il Collegio osserva che il difensore del ricorrente in udienza, invocando una recente decisione della Prima Sezione di questo Collegio di Garanzia, ha sostenuto che la Corte Federale d'Appello, in assenza di un'eccezione di parte in senso proprio, non avrebbe potuto rilevare d'ufficio la tardività del reclamo proposto avverso la decisione del Tribunale Federale. Tale assunto non assume rilievo nel presente giudizio, perché avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo in seno al ricorso in esame (motivo che invece manca), e comunque è privo di fondamento, perché - stante la perentorietà del termine per proporre reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale, perentorietà che si spiega in ragione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici - deve qui ribadirsi che la rilevata tardività del reclamo era rilevabile d'ufficio da parte della Corte Federale d'Appello».

In argomento, altresì, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 34/2024 - Pres. e Rel. Maietta**, secondo cui «Va annoverata, tra le eccezioni soggette alle preclusioni decadenziali processuali, sicuramente quella relativa alla tardività di un ricorso o di un reclamo o di qualsiasi altro atto come, ad esempio, la produzione di documenti già disponibili o comunque possibili, specialmente laddove questi avrebbero potuto evitare un gravame».

Sempre con riferimento alle preclusioni processuali, ma sotto diversa prospettiva, **Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 60/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Liotta**, secondo cui «In tema di ricorso al Collegio di Garanzia, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio».

costantemente la normativa all'evoluzione della realtà sociale di riferimento e di recepire e salvaguardare i valori comunemente avvertiti come irrinunciabili dalla comunità degli sportivi”.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 21/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Giudizio di revisione: divieto di riesame di fatti e prove già deducibili

Massima: *“Nel giudizio di revisione, non è consentito rimettere in discussione, con motivi già deducibili in sede di appello o comunque noti prima del passaggio in giudicato, fatti o prove che avrebbero dovuto essere tempestivamente contestati. Ciò che conta, ai fini dell'ammissibilità della revisione, è l'innovatività effettiva delle circostanze o dei documenti, non potendo altrimenti la revisione trasformarsi in un'impugnazione tardiva della decisione disciplinare ormai definitiva”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 22/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Polidori

Decorrenza del termine per proporre appello nell'ordinamento della FIP e computo dei giorni festivi

Massima: *“Nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro, in ragione dell'art. 114 del Regolamento di Giustizia - secondo il quale la decisione del Tribunale Federale «è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata» -, il dies a quo per il reclamo decorre dalla comunicazione al tesserato della decisione integrale, corredata di motivazione. In presenza di una effettiva consegna (anche via e-mail ordinaria, se manchi la PEC) del testo completo, è legittima la decorrenza immediata del termine perentorio. Né la parte può invocare la mancata 'pubblicazione' successiva, quando di fatto abbia ricevuto e conosciuto la motivazione, restando così in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa”;*

Massima: *“Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIP, che rinvia ai principi generali del processo civile solo in assenza di disciplina federale, non trova automatica applicazione l'art. 155 c.p.c. sul computo del sabato quale giorno festivo, allorché la normativa endofederale regoli espressamente i termini (art. 82 R.G. FIP). Il rinvio alle norme del codice di rito è sussidiario e resta escluso quando non si riscontri alcuna lacuna da colmare”¹⁵.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2024, Pres. Branca, Rel. de Luca Tamajo

Ancora sulla fattispecie di forza maggiore

Massima: *“Nell'ambito dell'ordinamento italiano, non è dato rinvenire una definizione di forza maggiore, poiché non esiste alcuna norma che descriva in modo esplicito la fattispecie in esame, trattandosi di un concetto a matrice dottrinale e giurisprudenziale che tende a giustificare un inadempimento e/o un comportamento, in presenza dei fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del soggetto. Le due caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato causa di forza maggiore e, cioè, la straordinarietà ed imprevedibilità, sono state descritte dalla giurisprudenza come quei fatti imponderabili, imprevisi e imprevedibili, che esulano del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, non potendo ricollegarsi in alcun modo ad un'azione od omissione cosciente e volontaria*

¹⁵ In argomento, cfr. Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 9/2015 e Sez. III, decisione n. 96/2019.

dell'agente. In tale generale quadro di riferimento, l'eccezionalità ed imprevedibilità dei fatti narrati ed accaduti nella vicenda oggetto di scrutinio (improvvisa defezione determinata da un problema di salute -gastroenterite e problema intestinale - che non ha consentito al citato tesserato di recarsi col resto del gruppo presso l'impianto di gioco, in trasferta) possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità, atteso che costituiscono causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento"¹⁶.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 24/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo

Sulla differenza tra la prova testimoniale e il supplemento di indagine da parte della Procura

Massima: "Il mancato rispetto del contraddittorio nell'assunzione di un supplemento di indagine da parte della Procura non determina la nullità della prova assunta o un vizio idoneo a determinare la nullità della medesima pronuncia, rimanendo però ferma la diversa rilevanza processuale delle dichiarazioni rese dall'auditore dinanzi alla Procura Federale rispetto alla rilevanza che le medesime dichiarazioni avrebbero avuto in sede testimoniale".

La Seconda Sezione si è pronunciata su una eccezione riguardante la asserita violazione del principio del contraddittorio nel processo di formazione della prova. In particolare, nel corso del giudizio di secondo grado, con ordinanza istruttoria, la Corte Federale aveva incaricato la Procura perché svolgesse un supplemento di indagine con particolare riferimento alla precisa individuazione dell'autore della condotta oggetto di deferimento; la Procura disponeva dunque l'audizione di un testimone che avveniva tuttavia in un luogo differente rispetto al domicilio professionale del difensore del deferito. A giudizio del ricorrente, le dichiarazioni rese erano da qualificarsi come testimonianza e la mancata partecipazione del difensore del deferito all'incombente era idonea a inficiarne la validità e, quindi, anche la validità della pronuncia del giudice di secondo grado.

¹⁶ Si cita Cass. Civ., sez. III, 24 settembre 2015, n. 18877. In argomento, altresì, **Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 34/2024 - Pres. e Rel. Maietta**, a giudizio del quale «*deve escludersi che l'avaria del mezzo di trasporto, ma più comunemente un guasto, possa integrare la forza maggiore (Cassazione penale, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 15713). Orbene, nella vicenda in esame, il guasto al motore, che, a dire della ricorrente, sarebbe stata la causa della propria assenza sul campo di gioco (rectius, inadempimento agli obblighi di presentazione) (esiste un orientamento monolitico formatosi in seno al Collegio di Garanzia medesimo in ordine alla perentorietà dei termini ed alla importanza del puntuale adempimento: cfr., Collegio di Garanzia, Decisione n. 31/2016; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 38/2014; Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 21/2014; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 24/2013; Alta Corte di Giustizia Sportiva, Decisione n. 17-18/2011), non può essere considerata forza maggiore proprio perché non connotata dai requisiti richiamati dalla giurisprudenza ai fini di una utile configurazione della fattispecie, in quanto un guasto meccanico non può considerarsi evento imprevedibile, anzi vero è esattamente il contrario perché tali ipotesi sono molto comuni nel loro verificarsi e, quindi la diligenza media, specialmente di chi è solito effettuare trasferte come una squadra di calcio, avrebbe consigliato di avere un piano di gestione della emergenza. Pertanto, la imprevedibilità invocata non è assolutamente sussumibile nella presente vicenda processuale. Se si pone attenzione al fatto che in casi, ad esempio, di dichiarazione dello stato di emergenza (ergo, fattispecie molto rilevanti in termini di imprevedibilità) la giurisprudenza ha escluso la forza maggiore, affermando che "la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito e forza maggiore" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa; sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici" (Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2019, n. 14861), è facile desumere come la denunciata causa esimente sia, nella odierna vicenda, del tutto non configurabile».*

Sul punto il Collegio ha rilevato, come precisato anche nella decisione n. 70/2021, che le prove devono essere acquisite nel processo nel rispetto del contraddittorio e l'attività dei giudici federali non può spingersi fino a delegare alla Procura Federale l'acquisizione di testimonianze senza il rispetto del principio del contraddittorio. Ai sensi dell'art. 50, comma 3, CGS FIGC, "3. *Fermo restando quanto previsto dal Capo V, agli organi di giustizia sportiva sono demandati i più ampi poteri di indagine e accertamento. Essi possono, altresì, incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine*". Nel caso di specie, l'audizione del testimone, svolta dalla Procura Federale, era da intendersi come "supplemento di indagine" sia in considerazione di quanto espressamente indicato da parte della Corte di merito, sia in considerazione della natura giuridica dell'attività svolta. A giudizio della Seconda Sezione, la differenza tra attività di indagine e prova testimoniale non risiede tanto nella tipologia di fatto oggetto di accertamento ovvero nelle modalità di assunzione delle stesse, ma nel valore attribuito a un determinato mezzo di prova. La prova testimoniale, svolta nel contraddittorio tra le parti e dinanzi ad un'autorità terza, ha un valore legale e processuale diverso dall'attività di indagine compiuta dalla Procura Federale.

Pertanto, il mancato rispetto del contraddittorio nell'assunzione di un supplemento di indagine da parte della Procura non determina la nullità della prova assunta o un vizio idoneo a determinare la nullità della medesima pronuncia, rimanendo però ferma la diversa rilevanza processuale delle dichiarazioni rese dall'audito dinanzi alla Procura Federale rispetto alla rilevanza che le medesime dichiarazioni avrebbero avuto in sede testimoniale.

Tale premessa è confermata anche dal fatto che, nel descrivere l'esito del proprio supplemento di indagine, la Procura ha svolto delle valutazioni in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai soggetti auditi, anche in considerazione della diversa valenza processuale del supplemento di indagine svolto rispetto a una testimonianza. Rimane chiaramente fermo il potere dell'organo di giustizia sportiva di condividere o meno le valutazioni svolte dall'organo inquirente.

Allo stesso modo, la scelta di limitare il supplemento di indagine alle dichiarazioni di due soli soggetti coinvolti, da un lato, non contrasta con il contenuto dell'ordinanza resa dall'organo di giustizia sportiva, dall'altro, non si traduce in un vizio dell'attività suppletiva di indagine, spettando comunque all'organo di giustizia sportiva valutare se il supplemento di indagine sia sufficiente per decidere la controversia e, quindi, per ritenere la causa matura per la decisione ovvero siano necessarie ulteriori attività.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 25/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Tuccillo

Valore probatorio dell'allegato al referto arbitrale

Massima: "Il rinvio formale effettuato dal direttore di gara a un altro atto determina una estensione dell'oggetto dell'attività di refertazione arbitrale, la quale deve ritenersi comprensiva anche del documento allegato al referto arbitrale, da considerarsi vero e proprio supplemento. Ne consegue che anche l'allegato fa piena prova

*circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, e gode di efficacia probatoria privilegiata*¹⁷;

Massima: *“Il direttore di gara, qualora ritenga, per ragioni di spazio limitato o per qualsiasi altro motivo, di utilizzare un foglio bianco da allegare alla refertazione, a prescindere dal fatto che lo stesso assuma anche la qualificazione giuridica di denuncia/querela, determina una estensione dell’oggetto dell’attività di refertazione, la quale, con le conseguenze giuridiche ad essa sottese (prima fra tutte la rilevanza probatoria), comprende non solo le dichiarazioni contenute nel modulo standard FIGC, ma anche quelle contenute nel foglio allegato. In sostanza, un medesimo atto, in base al principio della doppia qualifica del fatto o dell’atto, può essere elemento costitutivo di diverse fattispecie, costituenti la ipotesi di una norma giuridica, appartenenti a diversi ordinamenti giuridici. Nel caso di specie, la medesima dichiarazione costituisce atto idoneo ad avviare un procedimento penale e, al tempo stesso, referto arbitrale”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 26/2024 - Pres. e Rel. Branca

Adempimenti fiscali e previdenziali delle società calcistiche di serie C¹⁸

Massima: *“Ai sensi dell’art. 33, comma 4, del CGS FIGC, le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare, secondo la lett. b) della citata disposizione, il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), di almeno due punti di penalizzazione in classifica. L’art. 85, lett. c), par. V, delle NOIF, in tal guisa, nella parte in cui prevede che le società devono documentare alla FIGC, secondo le modalità e le procedure stabilite, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo Fine Carriera in favore dei tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, costituisce parte integrante e rilevante del sistema dei controlli finalizzati alla verifica dell’equilibrio finanziario delle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici e persegue il fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni”;*

Massima: *“La ratio della norma, che nella sua attuale formulazione non ammette deroghe all’obbligo di periodica dimostrazione dell’avvenuto pagamento degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, deve essere individuata non soltanto nell’esercizio di un controllo sull’avvenuto rispetto di norme primarie volte alla tutela degli operatori del settore, ma anche sulla solidità finanziaria delle società e sulla correttezza della loro*

¹⁷ Pertanto, sono stati ritenuti applicabili anche alla denuncia/querela allegata al referto i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in ordine al valore probatorio del referto arbitrale: «Ai sensi dell’art. 61 CGS FIGC, il quale dispone che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, il referto arbitrale gode di efficacia probatoria privilegiata» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 46/2022); «Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FIGC - si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 12/2019).

¹⁸ Sul tema si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 53 e ss., anche per i precedenti citati dalla decisione in commento.

gestione economica, che sono elementi fondamentali per garantire la regolarità nello svolgimento delle competizioni sportive. Tale impostazione ermeneutica risulta confermata dall'art. 10, comma 3, del CGS della FIGC, che prevede specifiche sanzioni per il caso di accertato mancato pagamento, da parte delle società, delle ritenute Irpef, nei termini fissati dalle disposizioni federali¹⁹;

Massima: *“La portata della norma deve intendersi in senso onnicomprensivo, come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative a contributi Inps, ed il relativo scrutinio deve parimenti essere conforme non soltanto al tenore letterale dell'art. 85, lett. c), par. V, comma 1 (ove il riferimento anche a «quelle precedenti ove non assolute prima» viene ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell'obiettivo di un attento controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati. E ciò in quanto l'inadempimento relativo al pagamento dei contributi INPS nei confronti dei dipendenti e collaboratori è un oggettivo indice (secondo la normativa organizzativa della FIGC) della stabilità economica e finanziaria delle società, tanto da imporne il regolare adempimento con l'indicazione di precisi termini ed anche di specifici obblighi di comunicazione periodica all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), nonché come preconditione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo”;*

Massima: *“La norma di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), par. V, come nel caso della disciplina delle c.d. Licenze Nazionali e, quindi, nel settore delle ammissioni ai campionati, è posta a presidio della regolarità delle competizioni sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria dei clubs. In tal guisa, anche il mancato pagamento degli emolumenti nei confronti dei dipendenti e collaboratori è assunto dall'ordinamento sportivo ad indicatore della stabilità economica e finanziaria delle società sportive, onde presidiarne il regolare adempimento con l'indicazione di precisi termini di adempimento e obblighi di comunicazione all'autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.). La ragione di tale interesse, anche con riferimento all'adempimento di prestazioni pur formalmente rientranti nel novero dei rapporti privati con terzi, risiede nella esigenza di garantire la stabilità economica e finanziaria dei partecipanti ai campionati nazionali come parametro fondamentale da monitorare e verificare nel continuo, attraverso l'informativa periodica, nonché come preconditione per l'ottenimento del titolo idoneo all'iscrizione al campionato successivo. Emerge evidente come le norme federali poste (appunto) a presidio del richiamato “controllo” sulle società sportive prevedano, in caso di una loro violazione da parte delle stesse società, l'applicazione di una sanzione predeterminata ex lege che, nel caso di specie, è pari ad “almeno” due punti di penalizzazione. E tanto a prescindere da eventuali termini quantitativi e qualitativi che connotano la violazione ascritta, in ogni caso non conoscibili dal Collegio di Garanzia”;*

Massima: *“La sanzione prevista non è affatto ricollegabile ad un'unica, unitaria, cumulativa e complessiva violazione, punibile con un'unica penalizzazione di due punti, sia per l'ipotesi dell'omesso versamento di una sola delle obbligazioni ivi previste (ritenute Irpef o contributi Inps), sia per l'ipotesi, obiettivamente diversa e connotata da oggettiva gravità per le già esposte motivazioni, dell'omesso versamento cumulativo di tutte*

¹⁹ In argomento, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 19 febbraio 2016, n. 9.

quelle obbligazioni. Al contrario, l'autonomia e l'indipendenza delle obbligazioni previste dalla norma in parola si desume agevolmente dal fatto che diversi sono i soggetti creditori (Stato, Inps), diversa è la loro natura giuridica (tributaria nel caso delle ritenute Irpef, previdenziale nel caso dei contributi Inps) e diversa ancora è la loro finalità (di fiscalità generale quella delle ritenute Irpef, sostanzialmente di garanzia per i lavoratori del settore quella dei contributi Inps). Risulta pertanto legittima l'interpretazione della locuzione "... a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica", che conduca a ritenere fonte di responsabilità ogni singola fattispecie di omesso versamento, ricollegando ad essa per ogni mese (del bimestre in considerazione) un punto di penalizzazione".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 27/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Loria

Il divieto dei nova

Massima: "Si applica anche al processo sportivo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale «non sono prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio e qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto»"²⁰.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 31/2024 - Pres. Branca, Rel. Frosini

Sull'art. 21, comma 4, CGS FIGC

Massima: "Un risultato valido agli effetti della classifica e il non annullamento della gara con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva sono le condizioni normative sportive previste dall'art. 21, c. 4, CGS FIGC perché la gara possa essere ritenuta senz'altro utile all'esecuzione della sanzione per il calciatore che non vi abbia preso parte; il fatto poi che una società calcistica sia oggetto di un provvedimento di esclusione dal campionato è dovuto esclusivamente a motivi di natura amministrativa, pertanto non riconducibili a motivi di carattere tecnico-sportivo. Sono dunque due questioni distinte e distanti, che non possono e non debbono essere confuse tra loro. Infatti, il provvedimento amministrativo di esclusione dal campionato si fa carico della (distinta) questione inerente alle sorti delle gare già disputate dalla società esclusa, risolvendola attraverso una sterilizzazione postuma dei risultati in via consequenziale all'esclusione e con effetto circoscritto alla classifica (si veda, in tal senso, l'art. 53, comma 3, NOIF). Quindi, le vicende che riguardano solo a posteriori quelle gare, a seguito dell'esclusione della società dal campionato, sono del tutto irrilevanti, anche perché esse si sono determinate de iure e non a seguito di una specifica pronuncia di annullamento da parte degli organi della giustizia sportiva. Inoltre, la sanzione disposta a carico del tesserato ha natura strettamente soggettiva. Questo implica che l'aver scontato la penalizzazione con riguardo a una partita regolarmente omologata non possa essere vanificato da una determinazione, di natura totalmente diversa, perché amministrativa, in ordine alla riorganizzazione del campionato, a seguito dell'esclusione di una squadra. Se

²⁰ Si richiama Cass. civ., ord. 21 luglio 2022, n. 22886.

così non fosse, si verrebbe a produrre una paradossale situazione che avrebbe la conseguenza di chiamare l'atleta, che ha già scontato la sanzione, ad espiare con un'altra giornata di squalifica la condotta già punita. Invece, la sanzione subita e scontata dal calciatore è da ritenersi "consumata", senza che la si possa riproporre in ragione di scelte che nulla hanno a che vedere col profilo disciplinare e con la regolarità delle gare effettuate".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 35/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Del Prato

Utilizzabilità delle denunce anonime

Massima: *"Se è vero che la denuncia anonima non può assurgere ad elemento di prova, è tuttavia consentita l'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta. Non può essere, infatti, negato alla Procura Federale di esercitare d'ufficio l'azione disciplinare, procedendo all'attività di indagine, avendo appreso notizia degli illeciti di propria iniziativa oppure ricevendo le notizie presentate o comunque pervenute (art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva)"²¹.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 36/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Martuccelli

Valore probatorio della quietanza di pagamento

Massima: *"Trattandosi di res inter alios acta, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all'art. 2702 c.c. e, costituendo una prova atipica, di valore probatorio meramente indiziario, la stessa contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Pertanto, in assenza di mezzi di prova che consentano di accertare la data riportata nella dichiarazione, ai sensi dell'art. 2704 c.c., la stessa non può dirsi opponibile ai terzi"²².*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo

Rapporto tra l'art. 30 CGS FIGC e l'art. 4 CGS FIGC

Massima: *"La violazione del precetto che impone il rispetto del dovere di lealtà sportiva, al cui contenuto viene di volta in volta riferita una condotta specifica e individuata, implica il profilarsi di due distinte responsabilità disciplinari: una di tipo c.d. "diretto", concretizzantesi in tutti quei comportamenti che comportano la violazione esclusiva di tale principio; l'altra di tipo "indiretto" o "di riflesso", la quale poggia sul presupposto che non può qualificarsi come comportamento leale quello consistente nella violazione delle regole sportive. Obbligo del tesserato è, infatti, quello di rispettare e onorare gli impegni assunti e di osservare la regolamentazione di riferimento. Corollario di tale affermazione è che il medesimo fatto potrà comportare due separate e distinte incolpazioni disciplinari assoggettabili ad una sanzione unica o congiunta"²³.*

²¹ Riprende Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 83/2021; in argomento, altresì, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione n. 17/2022. Sulle modalità di procacciamento delle notizie di illecito da parte della Procura Federale, cfr. *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 58 e ss.

²² Sul punto, la decisione richiama Cass. civ., ord., 9 ottobre 2018, n. 24867; Cass. civ., Sez. Un., 23 giugno 2010, n. 15169; Cass. civ., 27 ottobre 2016, n. 21737; Cass. civ., 7 novembre 2014, n. 23788.

²³ Riprende Collegio di Garanzia, Sez. IV, decisione n. 60/2022, il cui principio di diritto, a giudizio della Seconda Sezione del 2024, «esalta l'obbligo generale di rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e probità e l'obbligo specifico di rispettare specifiche norme che contengono

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 37/2024 - Pres. Zimatore, Rel. Grillo

Regola del “più probabile che non” e standard probatorio nell’accertamento di violazioni disciplinari²⁴

Massima: “Il principio probabilistico proprio della giustizia sportiva poggia su due postulati: il primo è quello del “più probabile che non”; il secondo è dato dalla compresenza di indizi gravi, precisi e concordanti che conferiscono dignità di prova a circostanze o fatti esaminati dal giudice e che contribuiscono alla formazione del ragionevole e confortevole convincimento”.

La decisione affronta in modo approfondito il tema dello standard probatorio, precisando che, nell’attuale sistema disegnato dal vigente Codice di Giustizia Sportiva, il principio del “più probabile che non” ha trovato, anche grazie al richiamo testuale alle norme processual-civilistiche, una applicazione ancor più puntuale e articolata, muovendo dal presupposto della differenza tra procedimento penale e procedimento disciplinare sportivo.

In ambito sportivo, lo *standard* probatorio richiesto non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito, né al superamento della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, propria del diritto penale, essendo sufficiente, invece, che tale livello sia superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Pertanto, va ritenuto adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito.

A tale proposito, la decisione richiama l’orientamento della Suprema Corte, laddove si è fatto riferimento all’applicazione, oltre che del criterio probabilistico, anche del principio della “probabilità prevalente”, che impone al giudice, prima, di eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili, poi, di analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, di scegliere, tra queste, “quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (così, Cass. Civ., Sez. III, 2 settembre 2022, n. 25884; *idem* 7 marzo 2022, n. 7355).

Viene precisato che la formula “indizi gravi, precisi e concordanti”, che sembra riecheggiare l’espressione contenuta nell’art. 192, comma 2, c.p.p., va letta alla luce delle regole processual-civilistiche, in cui si parla di presunzioni gravi, precise e concordanti, così come previsto nell’art. 2729, comma 1, c.p.c.

implicitamente anche tale principio, da qualificarsi come “strutturale” rispetto alla fattispecie concreta rappresentata da una specifica violazione di norme particolari». Continua il Collegio affermando che «Si vuol, cioè, dire che il tesserato, il quale trasgredisca una specifica norma di condotta dell’ordinamento federale (nel caso di specie, l’art. 30 del Codice di Giustizia FIGC), inevitabilmente incorre anche nella violazione di una regola generale, quale è quella prevista dall’art. 4 dello stesso Codice, in quanto commettere un illecito sportivo implica, di riflesso, la violazione di una regola a monte che obbliga il tesserato ad agire sempre nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva».

²⁴ In argomento, cfr. *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 31 e pp. 63-66; *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2022*, p. 39, nonché *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 77-78.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 39/2024 - Pres. Branca, Rel. Floreani

Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

Massima: *“L’art. 48, secondo comma, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede che i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo, annualmente determinato dal Consiglio Federale. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice. In tema di procedimento relativo al ricorso degli interessati, l’art. 67 stabilisce che il ricorso debba essere preannunciato, con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmessa, ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”;*

Massima: *“La sanzione processuale dell’irricevibilità, collegata all’obbligo di provvedere al pagamento del contributo contestualmente al ricorso o al reclamo, anche attraverso le forme equipollenti previste dal Codice, è funzionale all’adozione di una decisione essenzialmente correlata ad un procedimento improntato alla massima celerità. Per questa ragione, il consolidato orientamento del Collegio, sia pure sotto l’impero del precedente Codice di Giustizia della stessa FIGC, ha affermato che l’adempimento dell’obbligo di procedere al pagamento del contributo deve avvenire prima che il procedimento sia iniziato e prima dello svolgimento dell’udienza di trattazione (cfr. Seconda Sezione, 21 giugno 2019, n. 46; 10 giugno 2015, n. 20)”;*

Massima: *“Il vecchio Codice, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014, infatti, all’art. 33, ottavo comma, disponeva che ‘i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa. Il versamento della tassa deve essere effettuato prima dell’inizio dell’udienza di trattazione, anche mediante addebito sul conto nel caso in cui la reclamante sia una società’. La diversa espressione della regola, ora enunciata, attraverso il riferimento al fatto che il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, non consente di inferire una modificazione innovativa, atteso che il termine per il versamento deve ritenersi non perentorio, stante il persistente collegamento funzionale con il solo dovere del Giudice Sportivo di pronunciarsi e non con altri aspetti del mezzo di tutela, cui è del tutto estraneo. Si tratta di una mera irregolarità, suscettibile di essere sanata, mentre l’irricevibilità deve essere ancorata al momento dell’effettiva decisione da parte del Giudice Sportivo. Una diversa ricostruzione, in termini di stretta interpretazione, si porrebbe, infatti, in contrasto con il principio generale espresso nell’art. 7, seconda parte, del Codice di Giustizia del CONI, secondo cui il contributo non deve comunque essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia, laddove l’onerosità non deve essere riguardata soltanto con riferimento alla misura del contributo, ma anche in relazione alle modalità di soddisfacimento dell’obbligo di versamento per conseguire la tutela giustiziale”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 45/2024 - Pres. Branca, Rel. Musacchio

Principi di effettività delle sanzioni di squalifica dal campo in ambito FIGC e di omogeneità delle competizioni²⁵

Massima: *“Costituisce regola generale in materia di esecuzione delle sanzioni di squalifica dal campo, quella del principio di omogeneità, rinvenibile nell’art. 21, comma 2, CGS FIGC, a mente del quale: “Il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7”. L’altro principio regolatore della materia è quello della perpetuatio sanzionatoria, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 21, comma 6, CGS FIGC, secondo cui il calciatore deve sempre scontare la sanzione, anche laddove siano intervenuti fatti che hanno modificato il suo status, come, ad esempio, il cambio di società o disciplina o categoria di appartenenza. La concorrenza di tali principi è stata risolta nel senso di ritenere il principio di afflittività sussidiario rispetto a quello di omogeneità, che deve sempre prevalere, se non quando sia oggettivamente o soggettivamente impossibile rispettarlo, atteso che i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato; non a caso, invero, il principio di “distinzione” costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata. In sintesi, una sanzione, affinché possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 46/2024 - Pres. e Rel. Branca

Legittimazione ad agire

Massima: *“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa e può essere rilevata d’ufficio anche in assenza della costituzione del convenuto, atteso che, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione, “il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio. La contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall’altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l’attore debba fornire la prova di*

²⁵ Si rimanda, anche per i precedenti ivi citati, a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2020*, p. 21 e *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 23 e ss.

tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.” (Cass. Civ., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n. 2951). *Milita nella direzione prospettata anche il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e, in particolare, l’art. 49, laddove espressamente si prevede che “sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 49/2024 - Pres. D’Alessio, Rel. Serio

Deroga al filtro all’accesso al Collegio di Garanzia in caso di questioni di natura generale e di rilevante gravità²⁶

Massima: *“Il limite di ricorribilità, ex art. 54 CGS, per le sanzioni tecnico-sportive inferiori a novanta giorni non impedisce l’accesso al Collegio di Garanzia quando il ricorso sollevi questioni di particolare rilevanza per l’ordinamento sportivo. In tal caso, la soglia letterale cede al principio per cui il Collegio può esaminare situazioni con ricadute di natura generale e di rilevante gravità.”*

La Sezione ha ritenuto ammissibile un ricorso nonostante avesse ad oggetto una decisione che aveva comportato una sanzione di 60 giorni (rientrante, cioè, tra quelle non ricorribili di fronte al Collegio di Garanzia ex art. 54 CGS, il quale fissa il limite minimo a 90 giorni).

Il giudizio di ammissibilità è stato fondato anzitutto sul fatto che la Corte d’Appello Federale aveva annullato la condanna di primo grado per un motivo (l’illegittimità del tipo di sanzione) non solo non sollevato dall’appellante, ma neppure oggetto di contraddittorio. In secondo luogo, ha osservato la Sezione, l’eventuale conferma di una simile pronuncia avrebbe potuto generare un “vuoto sanzionatorio” in presenza di condotte che, secondo il Tribunale, implicavano rilevanti profili disciplinari. Proprio per l’incidenza generale sul sistema - e dunque per il rilievo della questione - il Collegio ha ritenuto ammissibile il ricorso.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 50/2024 - Pres. D’Alessio, Rel. Stella Richter

Notifiche via e-mail nell’ordinamento FISE

Massima: *“In materia di notificazioni, l’art. 30 del Regolamento di Giustizia FISE legittima l’invio degli atti sia all’indirizzo e-mail personale (ove non risulti una PEC) sia a quello della società presso la quale l’incolpato ha la propria residenza sportiva. Se la comunicazione, in concreto, ha raggiunto il destinatario, consentendogli di costituirsi e difendersi, non sussiste alcun vizio di invalidità della notifica”.*

²⁶ Sul tema, in maniera esaustiva, può farsi riferimento a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2023*, p. 14 e pp. 25-28.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 51/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Giusti

Sulla penale prevista nei contratti di lavoro sportivo in ambito calcistico e onere della prova sull'eccessiva onerosità

Massima: *“Nel rapporto di lavoro sportivo disciplinato da accordo ex art. 94-ter NOIF, la penale per l'inadempimento dell'atleta può essere integralmente applicata se risulta espressamente pattuita e adeguatamente approvata, sempreché non sia manifestamente eccessiva alla luce delle circostanze concrete. L'atleta, che invochi l'invalidità della penale per asserita violazione di disposizioni FIFA o per eccessiva onerosità, deve fornire idonea prova circa tale contrarietà o sproporzione, non essendo sufficiente un mero riferimento generico a norme federali o internazionali”;*

Massima: *“È applicabile l'art. 1384 c.c. per ridurre, ove manifestamente eccessiva, la penale stabilita nell'accordo tra calciatore e società, ancorché la clausola discenda da un modulo predisposto dalla Divisione di riferimento per finalità di stabilità e competitività del campionato. La previsione di un interesse generale non esclude, infatti, l'operatività del potere di moderazione giudiziale quando sussista uno squilibrio evidente tra importi pattuiti e danno effettivamente correlato all'inadempimento, dovendosi valutare in concreto l'incidenza dell'inadempimento sulla posizione del creditore e l'equilibrio dell'assetto contrattuale”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 53/2024 - Pres. Zaccheo, Rel. Pesce

Impugnazione delle Tabelle Voti e delle candidature (compresi i provvedimenti di esclusione) in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, necessaria anche l'impugnazione dell'atto di proclamazione

Massima: *“Il ricorso, proposto ai sensi del Regolamento per l'impugnazione avverso le Tabelle Voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali, contro il provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale, è inammissibile nel caso in cui il ricorrente non abbia impugnato anche la delibera assembleare di proclamazione dell'eletto/i, nel frattempo emanato; ed invero, nella fattispecie, si versa indubbiamente in una di quelle ipotesi in presenza delle quali nessuna utilità può ricavare il ricorrente dall'eventuale accoglimento del gravame se non ha tempestivamente impugnato un altro provvedimento successivo, idoneo a procurare la stessa lesione che egli intende rimuovere”²⁷.*

Ha argomentato la Terza Sezione rilevando che, con riferimento all'impugnativa del provvedimento di ammissione di una lista e/o di candidati alla competizione elettorale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto occasione di chiarire che l'eventuale suo accoglimento non comporta la caducazione *ipso iure* dei successivi atti del procedimento, né consente al giudice di annullare per invalidità derivata gli atti di proclamazione degli eletti, se non vi è stata una tempestiva e rituale impugnazione di tali atti e con la prescritta notifica a tutti i controinteressati (sin da Cons. Stato, Sez. V, 7 maggio 1994, n. 447).

Oltretutto, nel caso concreto, con il ricorso di primo grado era stata impugnata non solo l'esclusione, ma anche l'ammissione delle altrui candidature: per cui, a maggior ragione, il ricorrente avrebbe dovuto estendere

²⁷ Si cita Cons. Stato, Sez. V, 13 agosto 1996, n. 924; TAR Sicilia, Sez. CT, 19 luglio 1981, n. 383; TAR Campania, Sez. II, 18 giugno 2010, n. 15238.

l'impugnativa anche alla delibera dell'Assemblea che contiene la proclamazione della elezione, che riveste una valenza autonoma nel procedimento in esame ed è atto impugnabile ai sensi dei Regolamenti di Giustizia federali oltre che dal richiamato Regolamento emanato dal CONI.

Invero, a giudizio del Collegio, il rapporto indissolubile, che sorregge l'interesse al ricorso durante l'intero giudizio e che deve sussistere, pena l'inammissibilità e improcedibilità del gravame, tra l'impugnativa dell'atto di esclusione e quella dei successivi segmenti del procedimento, costituisce una costante nel panorama giurisprudenziale (per i concorsi pubblici, si veda, ad esempio, TAR Lazio, 14 ottobre 2021, n. 10556; TAR Lazio, 15 gennaio 2021, n. 610: per pacifico orientamento giurisprudenziale, «*il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento*»; altresì, sulla carenza di interesse a coltivare il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica allorché non sia impugnata nei termini l'aggiudicazione dell'appalto, cfr. Cons. St., Sez. V, 7 aprile 2023, n. 3623).

Ad avviso del Collegio di Garanzia, appare, del resto, coerente con le citate previsioni del Regolamento della Giunta Nazionale del CONI per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali elettive, alla cui luce devono essere interpretate le norme federali che a tale Regolamento rinviano, disposizioni che prevedono: i) l'impugnazione del "soggetto escluso" (sub 2, lett. c), legittimato ad impugnare la propria esclusione, ma che per conservare l'interesse al ricorso (secondo i principi generali sul contenzioso elettorale, sopra richiamati) deve, *a fortiori*, impugnare anche l'elezione medio tempore celebrata e la proclamazione del candidato prescelto (previa notifica del ricorso, ovviamente, a quest'ultimo); ii) l'impugnazione proposta anche "*da un candidato ammesso...*" che, proprio perché tale, ha legittimazione e interesse giuridicamente protetto a contestare subito l'ammissione alla competizione degli altri candidati, salvo dover parimenti confermare detto interesse in ipotesi di elezione *medio tempore* celebrata con relativa conferma della legittimità sia dell'ammissione sia dell'elezione.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione III, decisione n. 53/2024 - Pres. Zaccheo, Rel. Pesce

Vizio ovvero omissione parziale della firma autografa del Presidente o dell'estensore o dei membri del Collegio delle decisioni degli organi di giustizia²⁸

Massima: "*Laddove si rinvenga un vizio o l'omissione parziale in una delle sottoscrizioni della decisione, non si versa nelle ipotesi di nullità insanabile, bensì di mera insufficienza (art. 161, comma 1, c.p.c.) e dunque sanabile*"²⁹.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 54/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Marchetti

Contributo di solidarietà e ripartizione dell'onere economico nei trasferimenti calcistici

Massima: "*L'accordo di trasferimento del calciatore professionista deve intendersi al 'lordo' del contributo di solidarietà in favore delle società formatrici, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito di scorporare*

²⁸ Sulla tematica della sottoscrizione delle decisioni degli organi di giustizia, cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 10 luglio 2017, n. 50.

²⁹ Si cita Cass. civ., SS.UU., sentenza 20 maggio 2014, n. 11021.

tale onere. Quando la società cessionaria abbia dovuto corrispondere alle terze società il contributo di solidarietà relativo ai periodi di formazione precedenti, può ripetere dal club cedente le somme versate, in quanto il 5% del corrispettivo pattuito è da considerarsi comprensivo del contributo di solidarietà stesso, in coerenza con l'art. 21 RSTP FIFA. Le eventuali circolari federali sopravvenute non sono applicabili retroattivamente agli accordi già conclusi".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 56/2024 - Pres. Branca, Rel. Sinigoi

Sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo³⁰

Massima: "Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., comma 3, secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato, vale anche per le notificazioni, come espressamente previsto dall'art. 160 c.p.c., con la conseguenza che la costituzione in giudizio, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell'atto, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva, che esclude ogni decadenza; di tal ch , non   predicabile alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa ove sia riscontrabile una rituale e tempestiva costituzione in giudizio, con la produzione di ampia e diffusamente argomentata memoria difensiva, che, al contrario, valgono di per s  stesse ad appalesare che alcuna violazione di carattere sostanziale   stata perpetrata nonch , anzi, che l'atto introduttivo del giudizio trasmesso per gli effetti di cui all'art. 59 CGS CONI via PEC ha comunque raggiunto lo scopo cui era preordinato".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 56/2024 - Pres. Branca, Rel. Sinigoi

Requisito della specialit  della procura alle liti

Massima: "Al fine della soddisfazione del requisito della specialit  («apposita procura» di cui all'art. 58 CGS CONI),   necessario soltanto che la procura alle liti sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso"³¹.

³⁰ Riprende Collegio di Garanzia, Sez. III., decisione n. 117/2021; sul tema si rimanda a *Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021*, p. 88.

³¹ Si cita, a tal fine, Corte Cass., SS.UU., sentenza 19 gennaio 2024, n. 2075 laddove - dopo avere osservato che "lo scopo ultimo al quale il processo   di per s  orientato"   "l'effettivit  della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito" e ribadito "la declinazione anche del principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all'accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali (art. 6, Par. 1, CEDU, 15 settembre 2016, *Trevisanato c. Italia* e Corte EDU, 28 ottobre 2021, *Succi c. Italia*; ma anche: Cass., S.U., 13 dicembre 2016, n. 25513; Cass., S.U., 29 maggio 2017, n. 13453; Cass., S.U., 7 novembre 2017, n. 26338; Cass., S.U., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22438; Cass., Sez. Lav., 4 febbraio 2022, n. 3612; Cass., Sez. III, 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., S.U., 18 marzo 2022, n. 8950)" - ha precisato appunto che, al fine della soddisfazione del requisito della specialit ,   necessario soltanto che la procura "sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso" e, come gi  detto, che "il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso".

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 57/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Ferrante

Responsabilità disciplinare di dirigenti e allenatori per mancata tutela di minori in presenza di soggetti inquisiti

Massima: *“Rispondono di illecito disciplinare, per violazione dei principi di lealtà e correttezza, i dirigenti e allenatori che abbiano consentito ad un soggetto già inquisito o condannato per abusi sessuali su minori di permanere a stretto contatto con atleti minorenni nelle strutture societarie, omettendo di adottare tempestivi provvedimenti di allontanamento o di informare adeguatamente la Federazione. È irrilevante, sul piano disciplinare, l'epilogo formale del procedimento penale a carico dell'autore degli abusi, rilevando il disvalore della condotta omissiva e dell'esposizione a rischi per i minori”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 58/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Serio

Corresponsione indebita di compensi a consiglieri territoriali FIPAV e violazione dei principi di lealtà

Massima: *“La corresponsione di compensi a membri del Consiglio Territoriale FIPAV per incarichi che rientrano nei loro doveri istituzionali contrasta con i principi di buona amministrazione e lealtà, integrando un illecito disciplinare. È necessaria una deliberazione specifica dell'organo competente che stabilisca compiti e compensi, onde evitare arbitri del Presidente e distrazioni di risorse che dovrebbero essere destinate ai fini federali”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 59/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Iannini

Illecito disciplinare FIPAV per l'attribuzione di compensi a cariche istituzionali senza adeguata motivazione

Massima: *“Deve considerarsi illecito disciplinare, nell'ordinamento FIPAV, la deliberazione e corresponsione di compensi in favore di consiglieri o vice-presidenti per attività comprese nei compiti istituzionali, senza determinare con precisione durata e importo, né adeguata motivazione della necessità dell'incarico. Tali condotte violano i principi statuari sulla corretta gestione delle risorse, giustificando la sospensione dall'attività federale se proporzionata alla gravità dei fatti e al disvalore della condotta tenuta”.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 60/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Liotta

Divulgazione di contenuti denigratori verso gli organi federali e violazione degli obblighi di lealtà

Massima: *“La diffusione di una 'lettera aperta' con contenuti denigratori verso gli organi e i dirigenti federali, ancorché redatta da terzi, integra illecito disciplinare se il tesserato ne agevola la divulgazione, violando gli obblighi di lealtà e di rispetto dell'onore altrui (artt. 2 e 7 Cod. Comp. Sport.; artt. 20.1 e 21.1 Reg. Giust. FIR). Il fatto che l'addebito emerga in un distinto procedimento in cui la condotta non fosse stata contestata non esclude che la Procura possa promuovere un nuovo deferimento specifico, in base a sopravvenuti elementi comprovanti la condotta”;*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione IV, decisione n. 60/2024 - Pres. D'Alessio, Rel. Liotta

Termini per la definizione del procedimento disciplinare nell'ordinamento della FIR

Massima: *Nell'ordinamento FIR, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 76, comma 1, del Regolamento di Giustizia per la definizione del procedimento di primo grado decorre dall'esercizio dell'azione disciplinare e dal correlativo deferimento, non dal semplice avvio delle indagini o dall'iscrizione del nominativo nel registro degli indagati. Solo l'atto formale di deferimento segna l'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale Federale, facendo così decorrere il termine per la pronuncia della decisione".*

La Sezione ha, al riguardo, proceduto ad una interpretazione sistematica delle regole dettate in materia, collegando l'art. 76, comma 1, R. G. FIR, che stabilisce il termine per la pronuncia della decisione di primo grado (di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare), con l'art. 65, comma 1, lett. a), dello stesso R.G., secondo cui *"I procedimenti innanzi al Tribunale Federale sono instaurati... con atto di deferimento del Procuratore federale"*. Così ragionando, solo con il deferimento e con l'iscrizione dell'atto di deferimento nella apposita piattaforma decorrono quindi i termini per la pronuncia della decisione di primo grado. Mentre altri sono i termini previsti per la fase delle indagini (sulla natura dei quali si è pronunciato il Collegio di Garanzia con la decisione a Sezioni Unite, n. 17 del 2022).

Del resto, ha aggiunto il Collegio, l'art. 44, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI (trasfuso nell'art. 81, comma 4, R.G. FIR) afferma in maniera inequivocabile che, *"qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (...) esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione"*. L'art. 38, comma 1, CGS CONI afferma poi che *"Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 2"*.

Orbene, la lettura di queste disposizioni rende evidente, secondo la Sezione, da un lato, che sarebbe illogico ipotizzare la decorrenza di un termine per la pronuncia del Tribunale in relazione ad un procedimento che non è stato ancora avviato e in relazione al semplice instaurarsi di una attività di indagine che potrebbe concludersi anche con una archiviazione e, dall'altro, che nel "Sistema di Giustizia Sportiva" l'iscrizione nel Sistema al quale la norma si riferisce (ai fini della decorrenza del termine per la decisione) non può identificarsi con comportamenti attinenti alla sfera delle indagini, ma si identifica con la formale iscrizione del deferimento che determina l'avvio del procedimento presso il Tribunale Federale.

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 61/2024 - Pres. Branca, Rel. Frosini

Inserimento dei calciatori in lista gara e sconfitta a tavolino ex art. 10, c. 6, CGS FIGC

Massima: *«Un calciatore non "iscritto in elenco prima dell'inizio della gara" non ha alcun "titolo a prendervi parte" e, in caso la società contravvenga a tale disposizione, è punita con la "sanzione della perdita della gara". Invero, ai sensi dell'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio "I nominativi dei calciatori di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara [...] un calciatore di riserva il cui nome non è stato*

iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa"; nella "Guida Pratica AIA", allegata al medesimo Regolamento, nella parte in cui tratta del valore da attribuire agli elenchi nominativi dei calciatori componenti delle squadre che devono essere presentati all'arbitro prima dell'inizio della gara, è chiaramente prescritto che le squadre possono cambiare i nominativi già indicati fino a che il gioco non abbia avuto inizio, al fine di assicurare in termini certi, in un contesto di reciproca lealtà e trasparenza, il rispetto della par condicio della competizione sportiva. La violazione di tali norme rientra in quelle sanzionate dal comma 6 dell'art. 10 del CGS FIGC e, segnatamente, in quella prevista alla lett. "a", che prevede la perdita della gara a danno della società che l'abbia commessa. La norma, infatti, prevede la sanzione della perdita della gara da infliggere alla società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a prendervi parte»;

Massima: La locuzione "avere titolo per partecipare alla gara", che delinea, a contrario, il parametro applicativo della sanzione prevista ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a), CGS FIGC, non può essere circoscritta alle sole ipotesi del possesso di una serie di requisiti, tra i quali quello di "essere regolarmente tesserati per la società in cui si gioca", oppure "nell'assenza di squalifiche o procedimenti impeditivi in corso". Sul piano letterale e logico, dalla piana lettura della norma in argomento, si evince che il suo immediato significato è quello di un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara. In altri termini, la richiamata norma non indica tassativamente tutti i casi specifici che causano la perdita del "titolo per partecipare alla gara", ma con tale locuzione svolge un chiaro rinvio a tutte quelle ipotesi in cui, ai sensi della normativa di settore, un giocatore non possa partecipare a una gara. Tra queste ipotesi vi è quella richiamata dall'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio che prevede che un calciatore di riserva, il cui nome non sia stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara, non possa partecipare alla stessa, come dire che quel calciatore non abbia titolo per scendere in campo. In termini giuridici, infatti, la parola titolo significa conforme al diritto e, quindi, legittimo;

Massima: Nei casi di errore materiale nella compilazione delle distinte di gara - così contravvenendo alla previsione di cui all'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio - non è possibile ammettere deroghe alle conseguenze sanzionatorie. Ammettere una deroga della corretta compilazione della distinta di gara - la cui funzione è "volta ad assicurare il corretto svolgimento delle competizioni [...] ove la previa conoscenza della potenziale rosa dei giocatori della squadra avversaria contribuisce indubbiamente a elevare anche il valore tecnico della competizione, a beneficio della finalità prestazionali e di risultato cui la stessa è preordinata" (decisione Collegio di Garanzia, Sez. Unite, n. 37/2021) - vorrebbe dire consentire di modificare, rispetto alla iniziale distinta di gara, l'elenco dei propri atleti da schierare per disputare la partita, adducendo la scusabilità dell'errore sia pure dovuto alla buona fede e frutto di un errore materiale. In tal modo, però, si finirebbe, da un lato, con il legittimare una violazione dell'art. 3.3 del Regolamento, dall'altro lato, verrebbe meno il rispetto della "par condicio" fra le squadre in competizione, consentendo a una delle due l'inserimento, a partita iniziata, di un nuovo giocatore a insaputa del giudice di gara e della squadra concorrente³²;

³² Cfr. Relazione Annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport - Anno 2021, p. 36.

Massima: *La sanzione della perdita della gara a tavolino per violazione dell'art. 3.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio costituisce effetto della corretta applicazione dell'impianto normativo disciplinare del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che non è sindacabile dal Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, e che non può essere - detta sanzione - disapplicata tout court per asserita "eccessività". Ed infatti, una pronuncia che consentisse una deroga interpretativa, diversamente da quanto prescritto dall'art. 3.3 del Regolamento, finirebbe con l'aver un rilevante peso a futura memoria, che potrebbe condizionare la regolarità e la sportività delle competizioni calcistiche, posto che le norme dell'ordinamento sportivo si basano, per quanto concerne la loro corretta applicazione, sulle pronunce degli Organi di giustizia sportiva, che operano, pertanto, in un contesto giuridico simile a quello di common law, fondato sullo stare decisis, dove cioè, la sentenza del giudice costituisce un precedente al quale rifarsi per i successivi giudizi.*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 63/2024 - Pres. Branca, Rel. Canale

Potere sanzionatorio dell'Amministratore delegato della LNPA per violazione del Regolamento Produzioni Audiovisive ed obblighi connessi

Massima: *L'Amministratore Delegato della LNPA è l'autorità competente ad irrogare "sanzioni" per la violazione degli impegni contrattuali previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive in coerenza ed aderenza ai principi di legalità e tassatività della sanzione, come disciplinati dall'art. 9 del Regolamento medesimo. Diversamente opinando, si arriverebbe per assurdo ad escludere in radice la stessa possibilità di sanzionare condotte in netto contrasto con gli impegni contrattuali assunti: il che sarebbe contrario al dato testuale (le competenze residuali sono, infatti, previste nello Statuto LNPA), nonché alla logica e alle esigenze sottese alla necessità di rispettare e far rispettare gli impegni assunti in quanto funzionali al conseguimento degli scopi sociali. Giova ribadire il carattere vincolante, per tutte le società aderenti alla LNPA, degli impegni esplicitati nel Regolamento Produzioni Audiovisive; in tali impegni rientra, quale clausola funzionale al corretto esplicarsi del rapporto contrattuale tra la Lega Nazionale Professionisti Serie A e i partners televisivi, il rilascio di interviste che è per l'appunto, una clausola, una regola, che, negoziata dalla Lega per conto e nell'interesse di tutti gli associati, vincola tutte le società sportive associate. La previsione di "sanzioni" per il mancato rispetto delle regole è, pertanto, volta non solo a rafforzare un vincolo contrattuale, ma soprattutto a sottolineare la doverosità dei principi di etica sportiva affatto secondari rispetto agli obblighi contrattuali".*

Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 64/2024 - Pres. Branca, Rel. Andreotta

Sanzioni tecniche e disciplinari a carico delle società sportive ai sensi dell'art. 8 CGS FIGC

Massima: *L'art. 8 CGS FIGC, nel prevedere, al primo comma, i casi in cui si procede a comminare sanzioni a carico delle società quando queste si rendono responsabili di violazioni di norme federali e "di ogni altra disposizione loro applicabile", dispone, sotto la lettera "g)", la: "penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente". La stessa disposizione, inoltre, al comma 2, prevede: "2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti*

dall'art. 10". È, dunque, testualmente previsto che, laddove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni a carico della società possono essere sia di tipo tecnico (quella di cui al comma 2), che di tipo disciplinare (quella di cui alla lettera "g)" del comma 1), con la conseguenza che non può (innanzitutto) teorizzarsi alcuna esasperazione dell'afflittività della sanzione in forza della "somma" dei due provvedimenti, ed, altresì, che lo stesso fatto può, anzi, deve, dar luogo a due distinti procedimenti, di cui uno dichiaratamente di carattere disciplinare, perciò esteso, oltre che ai tesserati responsabili, anche al sodalizio di appartenenza (come per l'appunto previsto dall'art. 8 CGS FIGC). Si tratta di norma specifica che, non a caso, è finalizzata a reprimere ogni "violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile" di cui si rendano responsabili le società sportive, tendendo a perseguire la volontà del legislatore sportivo di punire con severità le società stesse, tanto che è previsto che a queste possono essere inflitte persino più di una delle sanzioni ivi elencate sotto le lettere da "a)" a "n)". Né può sostenersi che la disposizione de qua non risulti sufficientemente tipizzata ai fini di potersi dar seguito all'applicazione delle distinte sanzioni, atteso che la norma tende a reprimere qualsivoglia violazione di discipline federali (anche di quelle poste a presidio di principi generali, quali quelli di lealtà, correttezza e merito), senza perciò alcuna necessità di doversi individuare la casistica considerata. A ciò, si aggiunga che la locuzione, "inoltre", che si legge al comma 2, dà conto di come sia normativamente previsto che, alla sanzione di tipo disciplinare prevista al comma 1, possa aggiungersi anche la sanzione tecnica della perdita della gara. Per questa stessa ragione, non può aversi, nel contesto normativo dato, alcuna violazione del divieto di ne bis in idem nei casi in cui vengano comminate sia la sanzione tecnica che quella disciplinare".